Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1916 — **Roma — Venerdì, 1° settembre** — **Numero 206**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 43; » » 25
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

AVVISO.

In seguito all'attuazione dei provvedimenti tributari emanati in forza del R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, si avverte che all'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici emessi in pagamento di associazione alla "Gazzetta ufficiale", e a saldo di spese di stampa per le inserzioni a credito, si deve sempre aggiungere la tassa di bollo di centesimi 5.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1040 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 5 dello statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi ministri delle finanze, del tesoro, dei trasporti marittimi e ferroviari, e di industria, commercio e lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di commercio e navigazione firmato a Guatemala addì 28 febbraio 1916, tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Guatemala, le cui ratifiche furono scambiate in Roma il 1° agosto 1916.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — SONNINO — MEDA — CARCANO — ARLOTTA — DE NAVA.

Visto, Il guardasigilli: SACCHI.

Trattato di commercio e navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Guatemala

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Guatemala, desiderosi di dare incremento alle relazioni economiche fra i due Paesi, mediante la stipulazione di un Trattato di Commercio e Navigazione, hanno, a tal fine, nominato i loro Plenipotenziari, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia

il Signor Giosuè Notari, Commendatore del R. Ordine della Corona d'Italia, Suo Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario nella Repubblica di Guatemala; e

Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Guatemala

il dottor Luis Toledo Herrarte, Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

I quali, comunicatisi i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono convenuti negli articoli seguenti:

Art. 1.

Vi sarà piena e intera libertà di commercio e di navigazione fra i due Stati e fra i loro cittadini rispettivi, i quali potranno liberamente stabilirsi nel territorio dell'altro Stato.

Art. 2.

I cittadini di ognuna delle due Alte Parti contraenti non saranno soggetti, per l'esercizio del commercio, dell'industria e dei mestieri, nei porti, nelle città e in qualsiasi altra località dell'altra Parte contraete, sia che vi si stabiliscano, sia che vi risiedano temporaneamente, a diritti, imposte, tasse o patenti, sotto qualsiasi denominazione, diversi o più onerosi di quelli che sono o saranno pagati dai nazionali o dai cittadini della nazione più favorita; e i diritti, privilegi, esenzioni, immunità e altri favori di qualsiasi natura di cui godessero, in materia di commercio, d'industria, di mestieri, i cittadini di una delle Parti contraenti o della nazione più favorita, saranno comuni a quelli dell'altra Parte. Per l'esercizio delle professioni tanto i cittadini italiani nel Guatemala che i cittadini guatemalesi in Italia godranno della clausola della nazione più favorita.

Art. 3.

Per quanto concerne il diritto di acquistare, di possedere o di alienare beni mobili o immobili, di dare o prendere a fitto terreni, case, botteghe, magazzini, i cittadini di ognuna delle Alte Parti contraenti godranno nel territorio dell'altra Parte dei diritti spettanti ai nazionali o ai cittadini della nazione più favorita, e non saranno assoggettati a tasse, imposte od oneri, sotto qualsiasi denominazione, diversi o maggiori di quelli che sono o saranno stabiliti per i nazionali.

Essi potranno, del pari, esportare liberamente il prodotto ricavato dalla vendita delle loro proprietà e dei loro beni in generale, senza esser costretti a pagare diritti diversi o più onerosi di quelli che i nazionali sarebbero tenuti a pagare in simili casi.

Art. 4.

I cittadini di ognuna delle due Alte Parti contraenti saranno esenti, sul territorio dell'altra, da ogni servizio militare obbligatorio sia nell'esercito e nella marina, che nella guardia o milizia nazionale.

Essi saranno parimente dispensati da qualsiasi funzione ufficiale obbligatoria, giudiziaria, amministrativa o municipale, da qualsiasi requisizione o prestazione militare, come da prestiti forzati e altri oneri che fossero imposti pei bisogni di guerra o per altre circostanze eccezionali. Sono però eccettuati gli oneri che sono connessi al possesso o alla locazione di un bene immobile, come pure le prestazioni e le requisizioni militari alle quali i nazionali e i cittadini della nazione più favorita possono essere assoggettati come proprietari, fittavoli o locatari di beni immobili.

Art. 5.

I cittadini di ognuna delle due Alte Parti contraenti saranno, sul territorio dell'altra Parte, interamente liberi di regolare i loro affari come i nazionali sia personalmente, sia per mezzo d'intermediari da loro scelti, senza esser tenuti a pagare rimunerazioni o indennità ad agenti, commissionarii, ecc., di cui non intendessero valersi.

Art. 6.

Tutte le mercanzie e tutti gli oggetti di commercio, tanto se prodotti del suolo o della industria dei due Stati contraenti, come di qualunque altro paese, la cui importazione fosse dalle leggi permessa nell'uno o nell'alro dei due Stati, potranno egualmente essere importati sopra bastimenti italiani o guatemalesi, senza pagare altri

o maggiori diritti di quelli che pagano i legni della nazione più favorita.

Questa reciproca eguaglianza di trattamento verrà indistintamente applicata alle mercanzie e agli oggetti che giungessero, sia direttamente dai porti degli Stati contraenti, sia da un altro punto qualsiasi, e anche se imbarcati su bastimenti di altre nazionalità, dovendo, in questo caso, presentare documenti giustificativi della loro origine.

Si osserverà la stessa uguaglianza di trattamento nelle esportazioni e nei transiti, senza distinzione di provenienza o destinazione, e anche riguardo alle franchigie, agli abbuoni e ai rimborsi di diritti (*drawbacks*), che la legislazione dei due Paesi abbia già stabiliti o potesse in seguito stabilire.

Non si percepiranno inoltre in Italia sopra la importazione degli articoli provenienti dal suolo o dalla industria di Guatemala e in Guatemala sopra la importazione degli articoli provenienti dal suolo o dalla industria dell'Italia, e, rispettivamente, nell'uno e nell'altro paese, alla esportazione di articoli del suolo o della industria verso il territorio dell'altra Parte contraente, diritti diversi o maggiori di quelli che si percepiscono o si percepiranno sopra i medesimi articoli provenienti dalle nazioni più favorite o a esse diretti.

Art. 7.

I diritti interni riscossi per conto dello Stato, dei Comuni o delle Corporazioni, ai quali sono o saranno assoggettati la produzione, la fabbricazione o il consumo di un articolo nel territorio di una delle Parti contraenti, per nessun motivo colpiranno i prodotti dell'altra in misura più alta o in modo più oneroso dei prodotti indigeni della stessa specie o, in mancanza di questi, dei prodotti della nazione più favorita.

I prodotti del suolo e dell'industria di una delle due Parti, importati nel territorio dell'altra e destinati al deposito o al transito, non saranno assoggettati ad alcun diritto interno.

Art. 8.

Le due Alte Parti contraenti s'impegnano a non intralciare i commercio reciproco dei due Paesi con proibizioni di importazione d'esportazione o di transito.

Eccezioni a questa norma, in quanto esse siano applicabili a tutti i paesi o ai paesi che si trovassero nelle identiche condizioni, non potrebbero aver luogo che:

1° In circostanze eccezionali riguardo alle provviste di guerra

2° Per ragioni di sicurezza pubblica;

3° Per riguardi di polizia sanitaria e all'intento della protezione degli animali e delle piante utili, contro le malattie o gli insetti e parassiti nocivi;

4° In vista dell'applicazione, alle merci estere, delle proibizioni o restrizioni stabilite da leggi interne riguardo alla produzione interna di merci simili o alla vendita o al trasporto all'interno di merci simili di produzione nazionale.

Art. 9.

La presentazione di certificati di origine potrà eccezionalmente essere richiesta da una delle Alte Parti contraenti qualora essa avesse stabilito dazi differenziali a seconda dell'origine delle merci.

In tal caso, i certificati d'origine saranno rilasciati in Guatemala e in Italia dalle autorità competenti e vidimati senza spese dai Consoli guatemalesi e italiani dei porti d'imbarco.

Art. 10.

Le navi di una delle Alte Parti contraenti saranno, nei porti dell'altra, trattate, sia all'entrata, sia durante il loro soggiorno, sia all'uscita, sullo stesso piede delle navi della nazione più favorita, tanto rispetto ai diritti e alle tasse, qualunque ne sia la natura o la denominazione, riscossi a profitto dello Stato, dei Comuni, delle corporazioni, di funzionari pubblici o di stabilimenti quali si siano, quanto rispetto al collocamento di queste navi, al loro caricamento e scaricamento, nei porti, rade, baie, seni, bacini e docks, e, generalmente, per tutte le formalità e disposizioni qualsiansi alle quali possono essere sottoposti le navi, i loro equipaggi e i loro carichi.

Art. 11.

Le disposizioni del presente trattato non sono applicabili alla navigazione di cabotaggio, il cui regime rimane soggetto alle leggi rispettive delle Parti contraenti.

Ciò nondimeno le navi italiane in Guatemala e le navi guatemalesi in Italia potranno scaricare parte dei loro carichi provenienti dall'estero nei porti di primo approdo e dirigersi in seguito col resto di detto carico ad altri porti della stessa nazione, sia per fa ivi lo sbarco del carico portatovi, sia per completarvi il carico di ritorno destinato all'estero, senza pagare in ogni porto altri nè più alti diritti che quelli pagati in simili casi dalle navi della nazione più favorita.

Si eccettua parimente dall'applicazione delle disposizioni del presente trattato tutto quanto concerne il rimorchio e il servizio di assistenza e salvataggio, nonchè l'industria della pesca, il cui esercizio resta soggetto alle singole leggi delle Parti contraenti.

Art. 12.

Saranno completamente esonerati dal pagamento dei diritti di tonnellaggio e di spedizione, nei porti di ognuna delle due Alte Parti contraenti:

1° Le navi che, entrate in zavorra da qualsiasi provenienza, ripartiranno in zavorra;

2° Le navi che, passando da un porto di uno dei due Stati a uno o più porti dello stesso Stato, giustificheranno di aver già pagato tali diritti in un altro porto dello stesso Stato, nel limite di tempo consentito dalle rispettive leggi nazionali per le navi della nazione più favorita;

3° Le navi che, entrate con carico in un porto, sia volontariamente, sia in rilascio forzato, ne sortiranno senza aver compiuto alcuna operazione di commercio.

In caso di rilascio forzato, non saranno considerate come operazioni di commercio lo sbarco o il reimbarco delle merci per la riparazione della nave, il trasbordo su un'altra nave in conseguenza di innavigabilità della prima, le spese necessarie al vettovagliamento dell'equipaggio, e la vendita delle merci avariate, quando la amministrazione doganale, previo il pagamento dei diritti rispettivi, ne abbia dato autorizzazione.

Rimane inteso che le stipulazioni del presente articolo non riguardano i diritti sanitari, la cui riscossione sarà regolata in base alle rispettive legislazioni.

Art. 13.

In caso d'investimento, di naufragio o di altro sinistro di una nave delle Alte Parti contraenti sulle coste o rive dell'altra Parte, le merci salvate non saranno assoggettate al pagamento di alcun diritto di dogana, a meno che esse non sieno destinate al consumo interno.

Art. 14.

I commercianti e i fabbricanti, cittadini di una delle Alte Parti contraenti come pure i commercianti e i fabbricanti che risiedono ed esercitano il loro commercio e le loro industrie nel territorio di detta Parte, potranno nel territorio dell'altra Parte, tanto in persona, quanto per mezzo di viaggiatori di commercio, fare acquisti e raccogliere ordinazioni, con o senza campioni; e questi commercianti, fabbricanti e loro viaggiatori di commercio godranno del trattamento della nazione più favorita in materia di imposte o di facilitazioni, quando, in tal modo, essi faranno acquisti o raccoglieranno ordinazioni.

Gli oggetti importati come campioni ai fini suaccennati saranno, in ognuno dei due paesi, ammessi temporaneamente in franchigia

di dazio, conformemente ai regolamenti e alle formalità doganali stabilite per assicurarne la riesportazione o il pagamento dei diritti fissati, qualora non fossero riesportati nel termine contemplato dalla legge.

I contrassegni, timbri o suggelli apposti su detti campioni dalle autorità doganali di una delle Parti contraenti, a scopo di identificazione, saranno riconosciuti sufficienti dalle autorità dell'altra Parte Però, se i campioni mancassero al loro arrivo dei suindicati contrassegni di identificazione. o se questi contrassegni non apparissero sufficienti all'amministrazione interessata, questa potrà applicare ai detti campioni un contrassegno supplementare, qualora ciò fosse ritenuto necessario, senza danneggiare i campioni, e gratuitamente.

Il privilegio dell'ammissione temporanea in franchigia non potrà essere esteso agli oggetti che, per il loro numero o il loro valore, non possono essere considerati come campioni, o che, per la loro natura, non potrebbero essere identificati al momento della loro esportazione. Una soluzione della questione di sapere se i campioni sono tali da essere ammessi in franchigia spetta, in ogni modo, alle autorità competenti del paese nel quale la introduzione ha luogo.

Art. 15.

Per gli effetti di questo Trattato non si considera come nazione più favorita alcuna delle Repubbliche del Centro America, colle quali vigono Trattati e stipulazioni speciali.

Art. 16.

Il presente Trattato sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate a Roma al più presto possibile. Esso entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratifiche e riceverà applicazione fino al 31 dicembre 1917.

Qualora dodici mesi prima dello spirare del detto termine nessuna delle Alte Parti contraenti abbia notificato all'altra la sua intenzione di far cessare gli effetti del Trattato, esso continuerà a restare in vigore fino allo spirare di un anno a partire dal giorno in cui una delle Parti contraenti ne avrà dato disdetta.

In fè di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e lo hanno suggellato coi suggelli rispettivi.

Fatto nella città di Guatemala, in due originali, il giorno ventotto di febbraio del mille novecento sedici.

(*L. S.*) GIOSUÈ NOTARI.

Tratado de Comercio y Navegación entre la República de Guatemala y el Reino de Italia

Su Majestad el Rey de Italia y Su Excelencia el Presidente de la República de Guatemala, deseosos de dar incremento a las relaciones económicas entre ambos países, mediante la estipulación de un Tratado de Comercio y Navegación, han nombrado, con tal fin, a sus respectivos Plenipotenciarios, a saber

Su Majestad el Rey de Italia

Al Señor Giosué Notari, Comendador de la Real Orden de la Corona de Italia, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en la República de Guatemala; y.

Su Excelencia el Presidente de la República de Guatemala

Al Doctor don Luis Toledo Herrarte, Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores.

Los cuales, habiendose comunicado sus respectivos plenos poderes, hallados en buena y debita forma, han convenido en los articulos siguientes:

Art. 1.

Habrá plena y entera libertad de comercio y de navegación entre los dos Estados y entre los respectivos ciudadanos, los cuales podrán establecerse libremente en el territorio del otro Estado.

Art. 2.

Los ciudadanos de cada una de las dos Altas Partes contratantes no estarán sujetos, para el ejercicio del comercio, de las industrias y de los oficios en los puertos, en las ciudades o en cualquiera otra localidad de la otra Parte contratante, sea que se establezcan o sea que resi an temporalmente, a derechos, impuestos tasas o patentes, bajo cualquiera denominación, diferentes o más onerosos de los que son o sean pagados por los nacionales o por los ciudadanos de la nación mas favorecida; y los derechos, privilegios, exenciones, immunidades y otros favores de cualquiera naturaleza de los cuales gozaren en materia de comercio, industria y oficios los ciudadanos de una de las Altas Partes contratantes o de la nación más favorecida, serán comunes a los de la otra Parte. Para el ejercicio de las profesiones, ya sea los ciudadanos italianos en Guatemala, como los ciudadanos guatemaltecos en Italia, gozarán de la clausula de la nación más favorecida.

Art. 3.

En cuanto concierne a derecho de adquirir, poseer o enajenar bienes muebles o inmuebles; de dar o tomar en arrendamiento terrenos, casas, tiendas o almacenes, los ciudadanos de cada una de las Altas Partes contratantes gozarán en el territorio de la otra Parte de los derechos que se concedan a los nacionales o a los ciudadanos de la nación más favorecida, y no estarán sujetos a tasas, impuestos o gravámenes, bajo cualquiera denominación, diferentes o mayores que aquellos que están establecidos o se establezcan para los nacionales. Del mismo modo, podrán exportar libremente el producto recibido por la venta de sus propiedades y de sus bienes en general, sin estar obligados a pagar derechos diferentes o más onerosos de los que los nacionales estarían obligados a pagar en casos semejantes.

Art. 4.

Los ciudadanos de cada una de las dos Altas Partes contratantes estarán exceptuados en el territorio de la otra de todo servicio militar obligatorio, sea en el ejército, sea en la marina, sea en la guardia o milicia nacional. Estarán igualmente dispensados de cualquiera función oficial obligatoria, judicial, administrativa o municipal; de cualquiera requisición o prestación militar, como de empréstitos forzosos y otros gravámenes que fuesen impuestos por necesidades de guerra o por otras circunstancias excepcionales. Pero estan excluídos los gravámenes que procedan de la posesión o de la locación de bienes inmuebles, como también las prestaciones y requisiciones militares a las que los nacionales o ciudadanos de la nación más favorecida pudieran estar sujetos como propietarios, arrendatarios o inquilinos de bienes inmuebles.

Art. 5.

Los ciudadanos de cada una de las dos Altas Partes contratantes serán, en el territorio de la otra Parte, enteramente libres de arreglar sus negocios como los nacionales, sea personalmente o por medio de intermediarios de su elección sin estar obligados a pagar remuneraciones o indemnizaciones á los agentes comisionistas, etc., de quienes no quisieran valerse.

Art. 6.

Todas las mercaderías y todos los objetos de comercio, tanto los productos del suelo como los de la industria de los dos Estados contratantes, así como los de cualquier otro país cuya importación fuere permitida por las leyes en uno u otro de los dos Estados, podrán igualmente ser importados, en buques italianos o guatemaltecos, sin pagar otros derechos o mayores que aquellos que pagan los buques de la nación más favorecida.

Esta reciproca igualdad de tratamiento será indistintamente apli-

cada a las mercaderías y a los objetos que llegaren, sea directamente de los puertos de los Estados contratantes, sea de otro punto cualquiera y también si fueren embarcados en buques de otra nacionalidad, debiendo en este caso presentar documentos justificativos de su origen.

Se observará la misma igualdad de tratamiento en las exportaciones y en los transitos, sin distinción de procedencia o destino, y también respecto a las franquicias, a los abonos y a los reembolsos de los derechos (*drawbacks*) que la legislación de los dos paises hubiera establecido o pudiese establecer más tarde. No se cobrarán, además, en Italia por la importación de los artículos procedentes del suelo o de la industria de Guatemala, y en Guatemala por la importación de artículos procedentes del suelo o de la industria de Italia, y respectivamente en uno y en otro pais, por la exportación de los artículos del suelo o de la industria hacia el territorio de la otra Parte contratante, derechos diversos o mayores de aquellos que se perciban o se percibieren sobre los mismos artículos procedentes de las naciones más favorecidas o a ellas dirigidos.

Art. 7.

Los derechos internos cobrados por cuenta del Estado, de los Municipios o de las Corporaciones, a los cuales están o estuvieren sujetos la producción, la fabricación o el consumo de un artículo en el territorio de una de las Partes contratantes, por ningún motivo gravarán los productos de la otra en grado más alto o de modo más oneroso que a los productos indígenas de la misma especie, o, a falta de éstos, de los productos de la nación más favorecida. Los productos del suelo o de la industria de una de las dos Partes, importados en el territorio de la otra y destinados al depósito o al tránsito, no estarán sujetos a ningún derecho interno.

Art. 8.

Las dos Altas Partes contratantes se comprometen a no poner trabas al comercio recíproco de los dos países, con prohibiciones de importación, de exportación o de tránsito.

Excepciones a esta regla, en cuanto sean aplicables a todos los paises, o a los paises que se encontraren en idénticas condiciones, no podrán tener lugar sino en los casos siguientes:

1° En circunstancias excepcionales en cuanto a las provisiones de guerra;

2° Por razones de seguridad pública;

3° Por razones de policía sanitaria y con el objeto de la protección de los animales y las plantas útiles, contra las enfermedades o los insectos y parásitos nocivos;

4° En vista de la aplicación a las mercaderías extranjeras, de las prohibiciones o restricciones establecidas por las leyes internas en cuanto a la producción interna de mercaderías semejantes, o a la venta o transporte al interior del pais de mercaderías similares de producción nacional.

Art. 9.

La presentación de los certificados de origen podrá, excepcionalmente, ser requerida por una de las Altas Partes contratantes cuando se hubiesen establecido derechos diferenciales según el origen de las mercaderías.

En tal caso los certificados de origen serán librados en Guatemala y en Italia por la autoridad competente y visados sin pago por los Cónsules guatemaltecos o italianos en los puertos de embarque.

Art. 10.

Los buques de una de las Altas Partes contratantes serán, en los puertos de la otra, tratados, ya a la entrada, ya a la salida, ya en su estancia, bajo el mismo pié que los buques de la nación más favorecida, tanto en lo que respecta a los derechos y a las tasas, cualquiera que sea la naturaleza o la denominación, cobrados en provecho del Estado, de las Municipalidades, de las Corporaciones, de los funcionarios públicos o de los establecimientos de cualquiera clase, como en cuanto se refiere a la collocación de estos buques, a su carga o descarga en los puertos, radas, bahias, ensenadas, dársenas, docks y en general para todas las formalidades y disposiciones cualesquiera a que puedan estar sujetos los navios, sus equipajes y sus cargamentos.

Art. 11.

Las disposiciones del presente Tratado no son aplicables a la navegación de cabotaje, cuyo regimen queda sujeto a las leyes respectivas de las Partes contratantes.

Sin embargo, los buques italianos en Guatemala, y los buques guatemaltecos en Italia, podrán descargar parte de sus cargamentos procedentes del exterior en los puertos de primer arribo y dirigirse en seguida con el resto de su carga a otros puertos de la misma nación, sea para acabar el desembarque de cargamento que traían, sea para completar la carga del regreso destinada al exterior sin pagar en cada puerto otros ni más altos derechos que los que pagan en casos semejantes los buques de la nación más favorecida.

Se exceptúan también de la aplicación de las disposiciones del presente Tratado, todo lo que se refiere al remolque y al servicio de asistencia y salvamento, como también la industria de la pesca, cuyo ejercicio queda sujeto a las leyes particulares de los países contratantes.

Art. 12.

Estarán completamente exonerados del pago de los derechos de tonelaje y expedición, en los puertos de cada una de las dos Altas Partes contratantes:

1° Los buques que entrando en lastre, con cualquiera procedencia, volvieran a salir en lastre;

2° Los buques que pasando de un puerto de uno de los dos Estados a uno o mas puertos del mismo Estado, justificaren haber pagado ya tales derechos en otros puertos del mismo Estado, en el limite del tiempo permitido en las respectivas leyes nacionales para los buques de la nación más favorecida;

3° Los buques que entrando a un puerto con carga voluntariamente o en arribada forzosa, salieren de allí sin haber hecho alguna operación de comercio.

En caso de arribada forzosa no se considerarán como operaciones de comercio el embarco y desembarco de mercaderías para reparaciones del buque, el trasbordo a otro buque a consecuencia de no poder navegar el primero, los gastos necessarios al avituallamiento del equipaje y la venta de las mercaderías averiadas, cuando la administración aduanera, previo el pago de los derechos respectivos, hubiese dado la autorización para ello.

Queda entendido que las estipulaciones del presente artículo no se refieren a los derechos sanitarios, cuyo cobro será arreglado sobre la base de las respectivas legislaciones.

Art. 13.

En caso de embestida, de naufragio o de otro siniestro de un buque de las Altas Partes contratantes, ocurrido en la costa o playas de la otra Parte, las mercaderías salvadas no estarán sujetas al pago de ningún derecho de aduana, a menos que sean destinadas al consumo interior.

Art. 14.

Los comerciantes y los fabricantes ciudadanos de una de las Altas Partes contratantes, así como tambien los comerciantes y fabricantes que residan o ejerzan su comercio y sus industrias en el territorio de dicha Parte, podrán en el territorio de la otra, así en persona como por medio de agentes viajeros, hacer adquisiciones y recoger pedidos con o sin muestras; y estos comerciantes, fabricantes y sus viajantes de comercio, gozarán del tratamiento de la nación más favorecida en materia de impuestos y facilidades quando do tal manera ellos hagan adquisiciones y recojan pedidos.

Los objetos importados como muestras para el objeto arriba indicado, serán admitidos temporalmente en cada uno de los dos países en franquicia de aduanas, conforme a los reglamentos y formalidades aduaneras establecidas para asegurar la reexportación o el pago de los derechos fijados, cuando no fueran reexportados en el término fijado por la ley.

Las contraseñas, timbres o sellos puestos en dichas muestras por las autoridades aduaneras de una de las Partes contratantes con el objeto de identificación, serán reconocidos suficientes por la autoridade de la otra Parte. Pero si las muestras careciesen a su llegada de las indicadas contraseñas de identificación, o si estas contraseñas no pareciesen suficientes a la administración interesada, esta podrà aplicar a dichas muestras una contraseña suplementaria cuando eso fuere reconocido necessario, sin dañar las muestras y gratuitamente.

El privilegio de la admisión temporal en franquicia no podrá ser extendido a los objetos que por sur número y valor no puedan ser considerados como muestras, o que, por su naturaleza, no pudieran ser identificados en el momento de su exportación. La solución de la cuestión de saber si las muestras son de naturaleza que puedan admitirse en franquicia, corresponde de todas maneras a las autoridades competentes del país en el cual tiene lugar la introducción.

Art. 15.

Para los efectos de este Tratado no se considera como nación más favorecida ninguna de las Repúblicas de Centro América, con quienes rigen Tratados y estipulaciones especiales.

Art. 16.

El presente tratado será ratificado y las ratificaciones serán canjeadas en Roma lo más pronto posible. Entrarà en vigor el dia del canje de las ratificaciones y recibirá su aplicación hasta el 31 de diciembre de 1917.

En el caso de que 12 meses antes de expirar dicho término ninguna de las Partes contratantes haya notificado a la otra su intención de hacer cesar los efectos del tratado, este continuará en vigor hasta la expiración de un año, a partir del día en que una de las Partes contratantes lo haya denunciado.

En fé de cual los Plenipotenciarios han firmado el presente Tratado y lo han sellado con sus sellos respectivos.

Hecho en la ciudad de Guatemala, en dos originales, el día veintiocho de febrero de mil novecientos diez y seis.

(*L. S.*) LUIS TOLEDO HERRARTE.

Il numero 1055 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 45 del testo unico di legge sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Viste le disposizioni concernenti entrate speciali dello Stato, con destinazione a fronteggiare spese speciali;

Viste le disposizioni riguardanti reintegrazioni di fondi alla parte passiva del bilancio dello Stato, contenute nel regolamento per la esecuzione del citato testo unico di legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, nonchè tutti gli altri speciali provvedimenti sulla materia, interessanti le varie Amministrazioni dello Stato;

Visti gli articoli 145 e 162 del regolamento predetto;

Visto il decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito nella legge 21 dicembre stesso anno, n. 1774;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni concernenti l'assegnazione, nella parte passiva del bilancio dello Stato, delle speciali entrate indicate nella tabella annessa al presente decreto, che, d'ordine Nostro, sarà firmata dal ministro proponente.

Le assegnazioni relative alle spese per le quali sono destinate le entrate indicate nella tabella medesima, saranno annualmente determinate, in quanto siano necessarie, con la legge del bilancio. Per l'esercizio finanziario 1916-917, alle necessarie assegnazioni sarà provveduto con decreto Reale, su proposta del ministro del tesoro, di concerto con i ministri competenti.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni concernenti le reintegrazioni di fondi alla parte passiva del bilancio dello Stato, che si contengono nel regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, nonchè in tutti gli altri speciali provvedimenti riguardanti le varie Amministrazioni.

Le somme versate in tesoreria dopo il 30 giugno 1916, ai sensi delle disposizioni medesime, continueranno ad affluire al bilancio dello Stato e costituiranno beneficio per il tesoro.

Ai capitoli attualmente istituiti nello stato di previsione dell'entrata, ai sensi dell'art. 145 del regolamento predetto, sarà data la denominazione di « Entrate eventuali per ricupero di fondi ».

Art. 3.

L'art. 162 del regolamento per la esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, è modificato come segue:

« Al rendiconto generale consuntivo deve inoltre unirsi, a corredo, un prospetto dimostrativo delle prelevazioni fatte dai due fondi di riserva indicati nel

precedente art. 142 e dei capitoli ai quali vennero aggiunte le somme prelevate ».

Art. 4.

Gli articoli 1 e 2 del presente decreto avranno vigore dall'esercizio finanziario 1916-917; l'art. 3 sarà applicato a cominciare dal rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 1915-916.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Entrate con destinazione nella spesa per le quali vengono abrogate le disposizioni speciali che autorizzano la loro reinscrizione nella parte passiva del bilancio.

Ministero delle finanze.

Proventi ordinari e straordinari dell'azienda dei RR. Tratturi del Tavoliere di Puglia, come all'art. 7 della legge 20 dicembre 1908, n. 746, da destinarsi per le spese dell'azienda stessa e per gli altri fini di cui all'art. 4 della legge medesima.

Somma corrispondente al beneficio netto annuale derivante dalla vendita del chinino, da inscriversi nel bilancio del Ministero delle finanze per sussidi per diminuire le cause della malaria (art. 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209.

Ministero dell'istruzione pubblica.

Prodotto della vendita di oggetti d'arte e di antichità duplicati (legge 12 giugno 1902, n. 185) di pubblicazioni ufficiali, fotografie e altre riproduzioni di cose d'antichità e d'arte e della applicazione di tasse, pene pecuniare e indennità stabilite dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, tassa progressiva per gli oggetti d'antichità o d'arte destinati all'estero e multe per l'esportazione clandestina degli oggetti stessi, quota dovuta allo Stato sul valore degli oggetti scoperti negli scavi, ecc., da versare al conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti per l'acquisto eventuale di cose d'arte e di antichità (legge 20 giugno 1909, n. 364).

Ricavo dalla vendita di libri ed opere esistenti in più esemplari nella biblioteca Vittorio Emanuele in Roma, da destinarsi all'acquisto di nuove opere (art. 3 della legge 3 luglio 1892, n. 348).

Tasse scolastiche versate dagli alunni della scuola agraria annessa alla R. Università di Bologna, da stanziarsi a favore della scuola stessa, ai sensi dell'art. 2 della legge 9 giugno 1901, n. 289).

Maggiori proventi delle tasse universitarie in confronto a quelle risultanti dal consuntivo 1901-902 da destinarsi alle R. Università per le spese relative alla istruzione superiore, di cui all'art. 4 della legge 28 maggio 1903, n. 224 (*a*).

Maggiori proventi delle tasse concernenti gli Istituti di magistero da destinarsi a favore degli Istituti medesimi, ai sensi della legge 28 maggio 1903, n. 224 (art. 6) (*a*).

Ricavo dalla vendita delle riproduzioni dei cimeli posseduti dalla biblioteca medicco-laurenziana di Firenze, da destinarsi a lavori ed acquisti per la biblioteca stessa (art. 3, legge 24 dicembre 1903, n. 490).

Importo delle ammende per contravvenzioni alle disposizioni sulla istruzione elementare obbligatoria, da erogarsi in retribuzioni agli insegnanti elementari che abbiano impartito lezioni nelle scuole serali e festive (art. 27. legge 8 luglio 1904, n. 407).

Ricavo dalla vendita di libri ed opere esistenti in più esemplari nella biblioteca palatina di Parma, da destinarsi all'acquisto di nuove opere per la biblioteca stessa (legge 9 luglio 1905, n. 388).

Provento della tassa speciale per sostenere le spese del corso di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali, da inscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica (art. 8 del R. decreto 1° febbraio 1906, n. 30).

Proventi eventuali per concessioni di riproduzioni di cimeli e di manoscritti appartenenti alle biblioteche governative, da destinarsi a spese e ad incoraggiamenti per riproduzioni fotografiche di cimeli e di manoscritti di gran pregio (art. 7 della legge 24 dicembre 1908, n. 754).

Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi, ecc., da destinarsi per le spese di mantenimento di musei, gallerie, scavi, ecc., ai sensi della legge 27 maggio 1875, n. 2554 e della legge 20 giugno 1909, n. 364 (*a*).

Diritti di segreteria provenienti dagli Istituti superiori di cui alla tabella *B* del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, da erogarsi a favore degli Istituti medesimi (art. 175, regolamento generale universitario, approvato col R. decreto 9 agosto 1910, n. 796).

Ricavo dalla vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella biblioteca nazionale Marciana di Venezia, nonchè degli altri proventi di cui alla legge 30 aprile 1916, n. 728, da erogarsi ai sensi della legge stessa, nell'acquisto di nuove opere ad incremento della biblioteca sopraindicata.

Ministero dell'interno.

Interessi sul fondo detenuti e sul fondo massa guardie carcerarie; prezzo ricavato dalla vendita di beni immobili carcerari; fitti di prodotti dei beni suddetti; maggior prodotto delle entrate accertato per le industrie e manifatture carcerarie, da destinarsi per spese di riduzione, ampliamento e costruzione di fabbricati carcerari, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31.

Diritti dovuti ai sensi dell'art. 1 della legge 26 giugno 1902, numero 272, per le visite sanitarie degli animali che s'importano nel Regno, da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire un fondo di riserva per le epizoozie.

Ministero dei lavori pubblici.

Entrate eventuali per fitto di erbe sulle ripe e sugli argini, ecc dei terreni in bonificazione di cui all'art. 14 del testo unico della legge sulle bonifiche, approvato con R. decreto 22 marzo 1900, numero 195, inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, in aumento dei fondi per opere di bonifica.

Ricavo dalla vendita di materiali di demolizione degli stabili espropriati, da destinarsi per la esecuzione di opere della zona monumentale in Roma (art. 20 legge 11 luglio 1907, n. 502).

Ricavo dalla vendita di aree di risulta ed altri proventi derivanti da lavori per la costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati, da destinarsi in aumento ai fondi dell'opera, ai sensi dell'art. 27 della legge 13 aprile 1911, n. 311.

Ministero delle poste e dei telegrafi.

Due per cento del prodotto lordo del servizio telefonico, risultante dal penultimo esercizio finanziario, da inscriversi nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi, pel versamento al tesoro in speciale conto corrente per la istituzione di un fondo di scorta per l'azienda dei telefoni, ai sensi della legge 3 aprile 1913, n. 271 (art. 5).

Ministero della guerra.

Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento 5

valli, da inscriversi al capitolo « Rimonta e spese dei depositi di allevamento » dello stato di previsione del Ministero della guerra (legge 7 luglio 1901, n. 287).

Ricavo dall'alienazione di opere fortilizie, di immobili, armi, materiale ecc. posseduti dall'Amministrazione della guerra, non più necessari alla difesa nazionale, da destinarsi, a tutto l'esercizio 1916-917 in aumento di capitoli di parte straordinaria, dello stato di previsione del Ministero predetto (articoli 3 e 6 della legge 14 luglio 1907, n. 496, e art. 4 della legge 5 luglio 1908, n. 361).

Proventi delle ammende per contravvenzioni alle chiamate di controllo e ad altri obblighi del servizio dei militari in congedo, da destinarsi a vantaggio del fondo stanziato nel bilancio del Ministero della guerra, per sussidi alle famiglie dei richiamati alle armi (art. 6 della legge 7 luglio 1910, n. 407).

Ministero della marina.

Ricavo dall'alienazione di navi e di materiali delle lavorazioni dei RR. arsenali, da destinarsi al fondo complementare per le costruzioni navali (art. 2 della legge 13 giugno 1901, n. 258, e art. 3 legge 13 dicembre 1903, n. 473).

Ricavo dall'alienazione di navi, da destinarsi all'acquisto straordinario di carbone per l'aumento della dotazione dei depositi (legge 21 marzo 1907, n. 118, e 6 luglio 1912, n. 785).

Proventi delle ammende per contravvenzioni alle chiamate di controllo dei militari in congedo del corpo R. equipaggi, da destinarsi in aumento del fondo stanziato nel bilancio del Ministero della marina per i sussidi alle famiglie indigenti dei richiamati alle armi (art. 13, legge 13 luglio 1911, n. 748).

Ministero dell'agricoltura.

Maggiore reddito delle foreste demaniali, dei boschi demaniali dichiarati inalienabili, delle oblazioni e pene pecuniarie per contravvenzioni forestali, da versare alla Cassa depositi e prestiti, con imputazione al conto corrente dell'Azienda del Demanio forestale dello Stato (art. 15 della legge 2 giugno 1910, n. 277).

Quota spettante allo Stato sui diritti riscossi dai Comuni sulla macellazione dei bovini, da destinarsi alle spese per l'aumento e il miglioramento della produzione degli animali bovini (art. 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832).

(a) Le somme eventualmente assegnate saranno ripartite fra i vari Istituti con decreto del ministro della istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro.

Visto, d'ordine di S. A. R.
il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero 1056 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia e per i culti, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

È autorizzata la spesa di lire 10 milioni, da stanziarsi nella parte straordinaria dello stato di previsione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per lire 6 milioni nell'esercizio in corso e per lire 4 milioni nell'esercizio 1917-918, per provvedere nelle località colpite dai terremoti del 17 maggio e 16 agosto 1916 nelle provincie di Pesaro e di Forlì:

a) alle demolizioni, ai puntellamenti di edifici pericolanti e agli sgomberi di aree pubbliche;

b) ai ricoveri provvisori o stabili per le persone rimaste senza tetto, ed alle indispensabili opere igieniche occorrenti;

c) alla concessione di sussidi fino al limite massimo di L. 2000 per la riparazione di stabili appartenenti a persone di condizione povera, sia che i relativi lavori vengano eseguiti a cura diretta del genio civile, sia che vengano fatti direttamente dai proprietari. La stessa disposizione è applicabile per le riparazioni che vengano eseguite a cura dei coloni o degli affittuari, quando essi ne abbiano l'obbligo e questo risulti da atto di data certa anteriore al 17 maggio 1916. La condizione di povertà sarà accertata secondo criteri determinati discrezionalmente dal Ministero dei lavori pubblici;

d) alla concessione di sussidi in misura non superiore alla metà della spesa strettamente necessaria per riparare o ricostruire, anche in aerea diversa dalla sede attuale, edifici pubblici provinciali o comunali, o appartenenti ad enti morali aventi scopo di beneficenza, ed edifici di uso pubblico. Le Provincie ed i Comuni, questi ultimi anche nell'interesse di Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per le spese a loro carico, occorrenti per le riparazioni o le ricostruzioni di cui sopra, potranno contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nei limiti dello stretto necessario. Questi mutui saranno rimborsabili in 50 anni, con il sistema delle semestralità costanti comprendenti l'interesse e l'ammortamento, con il concorso dello Stato, che pagherà la metà degli interessi.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sarà iscritta la somma occorrente per il pagamento della metà degli interessi a carico dello Stato.

Art. 2.

Le domande di mutuo dovranno, entro il 31 dicembre 1916, essere trasmesse, per mezzo della Prefettura, al Ministero del tesoro, corredate con i seguenti documenti:

1° copia legale di deliberazione, in unica lettura, del Consiglio comunale, presa col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, e con la quale si indichi l'oggetto e l'ammontare del prestito,

il periodo di ammortamento e la garanzia, e si autorizzi il sindaco a rilasciare le necessarie delegazioni senza obbligo di accettazione del prestito, per la somma e la durata che saranno definitivamente stabilite dalla Cassa depositi e prestiti.

Alle delegazioni rilasciate in tal modo si applicano tutte le norme sancite dagli articoli 75 e 81 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 e dagli articoli 15 a 29 del regolamento 5 luglio 1908, n. 471, in quanto non siano modificati dal presente decreto.

Per i Comuni nei quali non funziona l'ordinaria amministrazione, la deliberazione di contrattazione del mutuo sarà presa, in luogo e vece del Consiglio comunale, dal R. commissario straordinario oppure dal commissario prefettizio, e sarà approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, e le delegazioni saranno rilasciate dal R. commissario straordinario oppure dal commissario prefettizio;

2° la copia legale della decisione della Giunta provinciale amministrativa approvante la deliberazione del Consiglio comunale. Ove per garantire il prestito occorra l'eccedenza della sovrimposta al limite legale, la Giunta provinciale amministrativa nella decisione di cui sopra autorizzerà tale eccedenza.

Agli effetti della legge 6 luglio 1912, n. 767, verrà pubblicato soltanto la decisione tutoria, ed il termine per il ricorso alla 5ª sezione del Consiglio di Stato sarà ridotto a 15 giorni;

3° l'attestazione prefettizia sulla consistenza della sovrimposta comunale e la quota disponibile a garanzia del mutuo;

4° la copia del bilancio comunale per l'anno in corso;

5° il progetto tecnico dei lavori da eseguirsi, vidimato dal genio civile, il quale nella sua vidimazione accerterà che i lavori in esso previsti sono diretti a restituire allo stato primitivo i fabbricati danneggiati, esclusi ogni radicale modificazione ed ampliamento che non siano richiesti dalla necessità di assicurare la stabilità e la sicurezza dei fabbricati stessi.

Art. 3.

La Giunta provinciale amministrativa, prima di approvare le deliberazioni dei Comuni che intendono chiedere prestiti nello interesse degli Istituti di pubblica beneficenza e degli altri corpi morali, deve assicurarsi che le deliberazioni degli enti stessi abbiano riportata la regolare approvazione della Commissione provinciale di beneficenza e che, di fronte a tali enti, i Comuni siano sufficientemente garantiti per i prestiti che intendano contrarre.

Art. 4.

Riconosciuta la regolarità degli atti presentati, il prefetto li trasmette al Ministero del tesoro, che dopo accertatane, in concorso con la Cassa depositi e prestiti, la regolarità, nei riguardi della garanzia, provvede alla emissione del decreto, da registrarsi alla Corte dei conti per l'impegno sul bilancio del tesoro del pagamento della metà degli interessi del mutuo, con l'obbligo di versarne l'importo alla Cassa mutuante entro il mese di giugno di ciascun anno.

In base al suddetto decreto ed ai documenti giustificativi del mutuo, l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti promuove, secondo le norme dell'Istituto, la concessione del mutuo. Indi la Cassa medesima inviterà i mutuatari a rilasciare le prescritte delegazioni.

I prestiti saranno somministrati agli enti mutuatari a seconda del bisogno, col concorso e la vigilanza del prefetto ed in base ad ordinativi prefettizi rilasciati sugli stati di avanzamento dei lavori, vistati dal genio civile.

Agli ordinativi non occorre unire gli stati di avanzamento.

Art. 5.

Nelle località danneggiate dai terremoti suddetti gli ufficiali del genio civile accerteranno i fabbricati dei quali sia necessaria, in tutto o in parte, la demolizione od il puntellamento a tutela della pubblica incolumità, e quelli che non potrebbero dare sicura abitazione alle persone che li abitavano senza l'esecuzione dei lavori di riparazione.

I lavori occorrenti saranno dal genio civile competente eseguiti immediatamente nei casi indifferibili, ed ordinati negli altri casi ai proprietari interessati, i quali, ove non dichiarino che preferiscono l'esecuzione di ufficio, dovranno porre mano ai lavori stessi entro il termine che sarà stabilito nell'ordinanza. Scaduto detto termine ed avuta la dichiarazione, il genio civile eseguirà d'ufficio i lavori, salvo rimborso allo Stato da parte degli abbienti della spesa sostenuta, nelle forme e coi privilegi fissati dall'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Contro l'ordinanza dell'ufficiale del genio civile che dispone l'esecuzione dei lavori non è ammesso reclamo nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Contro il provvedimento del prefetto che rende esecutiva la nota delle spese a carico degli interessati è ammesso soltanto il ricorso al Re in via straordinaria, a termini dell'art. 12 della legge 17 agosto 1907, n. 638.

Le riparazioni agli stabili appartenenti a persone di condizione povera saranno senz'altro eseguite gratuitamente d'ufficio, ma la spesa non dovrà superare il limite di L. 2000 fissato dall'art. 1 lettera *c*) del presente decreto.

Art. 6.

All'esecuzione dei lavori indicati nel precedente articolo, sarà provveduto in uno dei seguenti modi:

a) in amministrazione o mediante cottimi;

b) a mezzo di cottimo o di pagamento di somma *à forfait*, e mediante anche somministrazione di materiali, coi proprietari di fabbricati, quante volte essi presentino le sufficienti garanzie per la esecuzione.

Art. 7.

Tutti i lavori occorrenti nelle predette località danneggiate sono dichiarati di pubblica utilità, e ne è autorizzata la esecuzione mediante licitazione privata o anche in economia, in deroga alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento.

L'approvazione dei progetti principali o suppletivi riguardanti opere a carico delle Amministrazioni civili dello Stato, qualunque ne sia l'importo, sarà data dal funzionario del genio civile, all'uopo designato dal ministro dei lavori pubblici, ed avrà effetto per ogni riguardo sia d'ordine tecnico sia di convenienza amministrativa.

Per i pagamenti potranno emettersi mandati di anticipazione fino a L. 50 mila e mandati a disposizione fino a L. 100 mila.

Art. 8.

Le occupazioni temporanee dei beni immobili che possono occorrere per la esecuzione delle opere nelle località danneggiate, nonchè per la costruzione di baracche e di edifici, sia ad uso di privati che per servizi pubblici, saranno dal prefetto ordinate ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificati da quella del 18 dicembre 1879, numero 5188.

Quando l'indennità offerta non sia accettata, essa sarà determinata in modo definitivo da una Commissione arbitrale composta del pretore del mandamento, di un funzionario del genio civile e di un delegato eletto dal Consiglio comunale.

Art. 9.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere allo sgombero delle macerie e dei materiali caduti o che potessero ancora cadere sulle vie, piazze, alvei e su qualsiasi altra area pubblica.

Qualora le macerie ed i materiali provenienti dagli sgomberi potessero essere utilizzati in tutto od in parte, il genio civile potrà avvalersene nei lavori di riparazione o ricostruzione.

Art. 10.

Sono richiamate in vigore le disposizioni dell'art. 7 del R. decreto 6 febbraio 1909, n. 44, e quelle del R. decreto 6 maggio 1909, n. 255, convertiti nella legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 11.

Per quanto riguarda la concessione e l'uso dei ricoveri costruiti dallo Stato, sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 5 del R. decreto 11 febbraio 1915, n. 106, convertito nella legge 1º aprile stesso anno, n. 476, allegato *N*.

I ricoveri potranno essere ceduti gratuitamente ai Comuni con le modalità e con gli obblighi da stabilirsi con R. decreto, assieme alle aree stradali circostanti che fossero state espropriate dal Governo.

Art. 12.

Nelle ricostruzioni e nelle nuove costruzioni di edifizi pubblici e privati nelle località danneggiate dai terremoti del 17 maggio e 16 agosto 1916 saranno osservate le norme tecniche ed igieniche approvate col R. decreto 29 aprile 1915, n. 573, colle modificazioni apportate dal decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

Art. 13.

Tutti gli atti e contratti relativi alle opere che saranno eseguite a cura dello Stato, delle Provincie e dei Comuni e degli enti morali per riparare danni cagionati dai terremoti del 17 maggio e 16 agosto 1916 sono esenti da ogni tassa di bollo, registro, ipotecaria, sulle concessioni governative, e dai diritti catastali.

Art. 14.

Le somme recuperabili in rimborso di lavori fatti agli stabilimenti di proprietà di persone abbienti ed ogni altro recupero di fondi in dipendenza dei terremoti del 17 maggio e 16 agosto 1916 saranno imputati ad apposito capitolo da istituire nel bilancio dell'entrata.

Art. 15.

Per provvedere alla spesa necessaria per la compilazione dei progetti, la direzione dei lavori, l'acquisto e l'occupazione delle aree, la ricostruzione, il restauro, l'adattamento di edifici per le scuole medie ed elementari nei Comuni di cui al presente decreto, sono estese le disposizioni contemplate dall'art. 3 del R. decreto 9 maggio 1915, n. 654, concernente provvedimenti per gli edifici scolastici nei Comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915.

Al pagamento del concorso dello Stato e al servizio degli interessi dei mutui che saranno accordati dalla Cassa depositi e prestiti, si provvederà con stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica.

Art. 16.

Il presente decreto avrà effetto da oggi e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — ORLANDO — SACCHI — MEDA — CARCANO — BONOMI — RUFFINI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1082 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti la legge 11 luglio 1904, n. 378, sulla pesca e sui pescatori, e il regolamento per l'applicazione della legge, approvato con R. decreto 30 dicembre 1909, n. 830;

Ritenuta la necessità di continuare, anche nell'esercizio finanziario 1916-917, gli aiuti all'industria pescareccia ed alle legali organizzazioni dei pescatori;

Considerato che i fondi a tale scopo concessi dalla citata legge del 1904 sono venuti a cessare con l'esercizio finanziario 1914-915;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro per il 1916-917 sarà, con decreto del ministro del tesoro, stanziata la somma di lire sessantamila (L. 60.000) per il servizio della pesca e specialmente ai fini previsti nella legge 11 luglio 1904, n. 378, sulla pesca e sui pescatori.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — DE NAVA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1083 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 2 della legge 22 luglio 1906, n. 623, è sostituito il seguente:

I Banchi vacanti sono conferiti mediante concorsi per titoli: quelli con aggio non eccedente le L. 2500 a favore dei commessi di carriera: gli altri, per promozione, a favore dei ricevitori personalmente esercenti.

Per poter concorrere ai Banchi, i commessi devono aver prestato servizio stabile per un periodo minimo di due anni, se l'aggio del Banco non supera le L. 1000; cinque anni, se l'aggio del Banco non supera le lire 1500; dieci anni, se l'aggio del Banco non supera le L. 2000; quindici anni se il Banco ha un aggio fra le 2000 e le 2500 lire.

Parimenti, per poter concorrere a Banchi di maggior reddito, i ricevitori devono aver servito in ogni Banco per un periodo minimo di tre anni. L'aumento massimo conseguibile in ogni promozione non deve superare le L. 2000 se il Banco da conferire è di aggio eccedente le L. 3500, salvo i casi previsti dal successivo articolo.

Agli effetti dei concorsi l'aggio dei Banchi si intende determinato dalla media degli aggi lordi degli ultimi tre esercizi finanziari.

Art. 2.

All'art. 3 della legge 22 luglio 1906, n. 623, è sostituito il seguente:

In caso di deserzione i concorsi sono ripetuti con una congrua diminuzione dei minimi requisiti di aggio e di servizio da parte degli aspiranti.

Art. 3.

Rimangono in vigore tutte le disposizioni riguardanti i concorsi ai banchi di lotto, contenute nella legge 22 luglio 1906, n. 623, in quanto non siano incompatibili colle modificazioni apportatevi coi precedenti articoli.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1084 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le cambiali pagabili da debitori residenti nel circondario di Pesaro e nel circondario di Rimini, con scadenza dal 12 agosto 1916 al 5 settembre 1916 sono prorogate di un mese.

Durante la proroga, decorrono a carico dei debitori gli interessi di mora nella misura legale.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — DE NAVA — ORLANDO — SACCHI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1080 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art. 2 del decreto legge 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo;

Vedute le leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527;

Veduti i decreti Luogotenenziali 22 luglio 1915, n. 1227, e 12 marzo 1916, n. 407;

Vedute le deliberazioni prese dall'assemblea generale dei soci del Sindacato predetto nell'adunanza 27 luglio 1916;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La misura dei contributi per l'esercizio 1916, dovuti al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia a termini delle leggi 11 luglio 1904, n. 396 e 14 luglio 1907, n. 527, viene elevata a lire quattro e centesimi venticinque per tonnellata di zolfo, in luogo di lire tre e centesimi dieci di cui all'art 1 del decreto Luogotenenziale 12 marzo 1916, n. 407.

Art. 2.

L'indicato contributo di lire 4,25 verrà distribuito nel modo seguente:

a) lire 3,18 per tonnellata saranno attribuite al bilancio assicurativo per l'esercizio 1916, a norma dell'art. 1 della legge 11 luglio 1904, n. 396; in luogo del contributo di cui alla lettera *a*) del decreto Luogotenenziale 12 marzo 1916, n. 407;

b) lire 0,84 per tonnellata saranno attribuite al bilancio sanitario per l'esercizio 1916, a norma dell'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 527, in luogo del contributo di cui alla lettera *b*) del citato decreto Luogotenenziale 12 marzo 1916;

c) lire 0,16 per tonnellata saranno attribuite al bilancio assicurativo dell'esercizio 1915, in sostituzione del contributo di cui alla lettera *c*) del citato decreto Luogotenenziale 12 marzo 1916;

d) lire 0,07 per tonnellata saranno attribuite al bilancio sanitario dell'esercizio 1915, in sostituzione del contributo di cui alla lettera *d*) del citato decreto Luogotenenziale 12 marzo 1916.

I contributi di cui alle lettere c) e d) verranno anche riscossi durante l'esercizio 1917, in aumento di quelli che secondo le norme dell'art. 2 del decreto-legge 6 maggio 1915, n 590, verranno fissati entro il mese di novembre 1916.

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà per la riscossione del contributo totale di L. 4,25 per tonnellata, fissato come sopra, a partire dal 16 agosto 1916. Alla riscossione della differenza fra il contributo di L. 2,50 incassato dalle ferrovie nel periodo dal 1° gennaio al 15 marzo 1916, di L. 3,10 incassato dal 16 marzo al 15 agosto 1916, e il nuovo contributo in L. 4,25, provvederà il Consorzio zolfifero siciliano mediante trattenute sulle somme da esso dovute per qualsiasi titolo ai debitori della medesima differenza, tenendo conto delle analoghe trattenute effettuate per l'art. 3 del citato decreto Luogotenenziale 12 marzo 1916.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1079 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce al Governo del Re poteri straordinari per la guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 aprile 1916, numero 425;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri e coi ministri degli affari esteri e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sul fondo di cui alla lettera c) del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1916, n. 425, possono essere concessi sussidi, con riserva di ricupero, anche a connazionali cui sia stato sospeso il pagamento di rendite o di pensioni loro dovute da Istituti stranieri per le assicurazioni sociali appartenenti a paesi alleati di Stati nemici.

Il ministro del tesoro, con suoi decreti, provvederà ad integrare il detto fondo man mano che se ne manifesterà il bisogno, introducendo le conseguenti variazioni nello stato di previsione del bilancio pel Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Art. 2.

Presso il Commissariato dell'emigrazione è istituita una speciale Commissione composta:

1° del commissario generale dell'emigrazione, o di un suo delegato, presidente;

2° di un delegato del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro;

3° del direttore generale della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, o di un suo delegato.

La Commissione è chiamata ad approvare gli elenchi delle persone cui sia da concedere il sussidio in seguito a sospensione del pagamento da Istituti di paesi nemici o di paesi alleati di paesi nemici, e a stabilire la misura dei sussidi stessi in conformità delle norme di cui nell'art. 3 del presente decreto.

I sussidi saranno pagati dalla Cassa nazionale di previdenza.

Art. 3.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il ministro degli affari esteri, provvederà con suo decreto a modificare, in conformità dei precedenti articoli, le norme per la concessione dei sussidi approvate col decreto Ministeriale 30 aprile 1916.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — DE NAVA — CARCANO — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N. 1059

Decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, viene eretta in ente morale l'« Associazione nazionale per le biblioteche delle scuole elementari » con sede in Bologna, e ne è approvato lo statuto organico.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, in udienza del 20 luglio 1916, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cerami (Catania).

ALTEZZA!

Nella compagine della maggioranza consiliare del comune di Cerami ebbe già a manifestarsi fin dal dicembre dello scorso anno una grave scissura, che accentuatasi in prosieguo, per sopravvenute ragioni di dissenso, finì col paralizzare quella civica Amministrazione sì da render necessario l'invio di un commissario prefettizio per l'andamento dei pubblici servizi.

Rimasti senza successo i tentativi escogitati per risolvere la crisi, sette consiglieri si dimisero, rendendo con ciò impossibile l'ulteriore funzionamento del Consiglio, rimasto con sei soli componenti, sindaco e Giunta compresi, esclusi gli altri sette impegnati nel servizio militare.

È pertanto necessario procedere allo scioglimento del Consiglio comunale, giusta anche il parere manifestato dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 17 corrente, ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cerami, in provincia di Catania, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Giuseppe Spadaro, ragioniere di prefettura, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Disposizione nel personale dipendente:

Con decreto Luogotenenziale del 10 agosto 1916:

Curlo dott. Faustino, sottobibliotecario di 3ª classe nelle biblioteche governative, è collocato in aspettativa per infermità dal 16 luglio 1916 e non oltre il 15 luglio 1918, con l'assegno annuo di L. 1500, pari alla metà del suo stipendio.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

IMPIEGATI CIVILI.

Personale della giustizia militare.

Con decreto Luogotenenziale del 29 giugno 1916:

Nel personale della giustizia militare hanno luogo i seguenti movimenti:

Sicher cav. uff. Luigi, avvocato militare di 1ª classe, nominato sostituto avvocato generale militare.

Avvocati militari di 2ª classe promossi alla 1ª classe:

Chiapirone cav. Lionello — Torre cav. Paolo.

Sostituti avvocati militari di 1ª classe promossi avvocati militari di 3ª classe:

Dino-Guida cav. Gabriele — Devoti cav. Gian Domenico (f. r.) — Longobardo cav. Santo — Forghieri cav. Alessandro — Ariotti cav. Alfredo — Agnino cav. Antonio — Oliva cav. Giuseppe — Dessy cav. Francesco — Silvestri cav. Giuseppe.

Sostituti avvocati militari di 2ª classe promossi alla 1ª classe:

Borsari cav. Francesco — Finiti dott. Giuseppe — Mari dott. Antonio — Lorrai dott. Paolo — Castrogiovanni dott. Leonardo — Gibilaro dott. Amodeo — Mendaro avv. Giacomo — Lo Surdo dott. Giovanni — Filotico dott. Ettore.

Segretari di 2ª classe promossi alla 1ª classe:

Lancellotti cav. dott. Pietro — Di Giuliani cav. avv. Nicola.

Segretari di 3ª classe promossi alla 2ª classe:

Cecchini dott. Ippolito — D'Aloja cav. avv. Nicola.

Sostituti segretari di 1ª classe promossi segretari di 3ª classe:

Busuito dott. Angelo — Bonzani dott. Augusto.

Ragionieri di artiglieria.

Con decreto Luogotenenziale del 20 luglio 1916:

Lannutti Camillo, ragioniere di 2ª classe, collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità comprovata, con l'annuo assegno di L. 1500, dal 1° agosto 1916.

CORTE DEI CONTI

Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 10 maggio 1916:

Pensioni civili

Carracino Federico, orf. di Raffaele, uff. d'ordine, L. 647.
Novella Caterina, ved. Piomarta, professore, L. 1027.
D'Amato Caterina, ved. Procida, cancell., L. 640.
Guastalla Luigi, op. marina, L. 647,50.
Fiachetti Francesca, ved. Ferreri, professore, L. 685,33.
Ferreri Giovanni, professore, L. 1906.
Tomatis Nicola, delegato P. S., L. 3200.
Barabini Anna, ved. Bertagna, op. marina, L. 285,83.
Piccaluga Maria, ved. La Guerra, rag. capo, L. 1190.
Rebora Maria, ved. Ferrero, capo fanalista, L. 333,33.
Pennato Agostino, verif. tasse, L. 2442.
Bacchi Assunta, ved. Tassoni, lavorante guerra, L. 143,33.
Gatti Nicolao, op. marina, L. 697,50.
Bastianoni Maria, ved. Carina, aiut. colon., L. 639,33.
Salluce Irene, ved. Ventura, segretario, L. 840,66.
Rossi Carlo, 1° uffic. postale, L. 2092.
Acerbo Francesco, applicato, L. 2040.

Gabbiani Felicita, ved. Donato, professore (indennità), L. 4250.
Bregato Maria, ved. Fantini, uff. scritt., L. 448.
Codignola Caterina, ved. Dalò, segretario, L. 1048.
Guglieri Eugenia, ordinaria, L. 1487.
Pino Domenico, op. marina, L. 780.
Retali Zeno, professore, L. 2285.
Zappa Luigi, 1° segretario, L. 3486.
Tormena M. Angela, ved. Marconato, brig. postale, L. 345,33.
Tomaselli Angela, ved. Soldini, agente imp., L. 1040.
Ferrucci Teresa, ved. Cini, brig. post. (indennità), L. 2153.
Lettora Concetta, ved. Cardaropoli, op. marina, L. 275.
Carmignani Giuseppe, op. marina, L. 900.
Pagni-Tempestini Enrico, 1° ragion., L. 3600, di cui:
a carico dello Stato, L. 14,48;
a carico Fondo culto, L. 1571,26;
a carico Economato B. V., Firenze, L. 2014,26.
Cocchi M. Teresa, ved. De Ferrari, archivista, L. 572,66.
Cafiero Barbara, ved. Loparco, applicato (indennità), L. 2000.
D'Andolfo Maria, ved. Subono, op. marina, L. 300.
Russo Tommasa, ved. Visconti, id. id., L. 333,33.
Martino Nicola, op. saline (indennità), L. 1159,65, di cui:
a carico dello Stato, L. 539,10;
a carico della Cassa nazionale previd., L. 620,55.
Loviselli Martina, ved. Cozzi, op. guerra, L. 151,33.
Guido Carlo, 1° uffic. postale, L. 2345.
Perron-Cabus Giulio, ricev. reg., L. 3731.
Maiga Giuseppe, ispettore scolast., L. 3921,83, di cui:
a carico dello Stato, L. 3700,76;
a carico del M. P. maestri elem., L. 221,07.
Sollier Modesta, ved. Garnier, giudice, L. 753,66.
Martinazzi Giulia, ved. Morosini, ordinario, L. 2278,33.
Tottola Lucia, ved. Spadà, verif. metrico, L. 607,33.
Cinquetti Alessandro, imp. Ist. idrog., L. 2272.
Cozzoli-Poli Concetta, ved. Catapano, ordinario, L. 641,66.
Noferi Agostino, ved. Porta, ricev. reg., L. 1203,66.
Stabarin Aroldo, c. uff. postale, L. 3097.
Tulli Francesco, comm. postale (indennità), L. 1329.
Leoni Augusto, reg. artig. (indennità), L. 3555.
Filosa Virgilia, ved. Totaro, op. marina, L. 450.
Castellano Cosimo, op. marina, L. 216.
Giannotta Riccardo, uff. d'ordine, L. 1273.
Matteazzi Anna, ved. Sicher, ordinario, L. 737,66.
Taruffi Maria, ved. Frascari, uff. postale, L. 759,50.
De Luzio Francesco, archivista, L. 2550.
Imbellone Elena, ved. Stella, commissario P. S., 1283,33.
Dunghi Lucia, ved. Masino, op. guerra, L. 270.
Bensi Pietro, archivista, L. 2870.
Rapetti Augusta, ved. Anceschi, brig. post., L. 421.
Massara Giuseppa, ved. Ortona, giudice, L. 990,33.
Pieri Mirra, ved. Pellegrini, c. d'ist. eff., L. 1723.
Mozetti Antonino, op. marina, L. 855.
Briganti Chiara, ved. Marti, cancell., L. 450.
Pesce Angela, ved. Ogliotti, applicato, L. 470,66.
Campanelli Vincenzo, vice rettore C. N., L. 2688.
Costa Daniele, uff. doganale, L. 3144.
Cecconi Emma, ved. Raiteri, mag., L. 604.

Pensioni militari

Di Filippo Marianna, ved. Vassallo, L. 400.
Maresca Maria Ernesta, ved. Izzo, L. 645,33.
Montanari cav. Angelo, maestro banda, L. 3403.
Canepa Candido, carpentiere RR. EE., L. 2036,40.
Mongiardino Giuseppina, ved. Olivieri, L. 1515,66.
Guarnieri Oreste, colonnello genio, L. 536, in aumento di L. 5792.
Giordano Marianna, ved. Molinatti, L. 750.
Fontani Riccardo, cap. fant., L. 720.
Castagnotto Emilio, cap. fant., L. 640.
Porta Francesco, maresciallo alloggio RR. CC., L. 1086.
Buscaglione Luigi, id., L. 775,62.
Tortora Emanuela, ved. Caracciolo, L. 1240.
Casanova Florinda, ved. Barberotto, L. 200.
Formicola Raffaele, capo torpediniere, L. 1512.
Bordino Filomena, ved. Magginotti, L. 860,33.
Carraro Antonio, ten. colonn., L. 4022.
Caragliano Marianna, ved. Cannaio, L. 522,40.
Delfini Luigi Alfonso, ten. colon., L. 4642.
Benedetti Giovanni, maresciallo alloggio R. C., L. 1601,37.
Conti Sebastiano, padre di Salvatore, L. 293,82.
Viale Giuseppe, madre di Nebbiolo, L. 1500.
Regini Italia, ved. Purello, L. 720.
Mancini Luca, magg. fant., L. 4080.
Normandia Rosina, ved. Oteri, L. 803,66.
Bertoni Santa Flaminia, ved. Tinozzi, L. 273,53.
Moliterni Teresa, ved. Mameli, L. 673,66.
Puglisi Errico, capitano, L. 3795.
Cavalleri Pietro, maggiore RR. CC., L. 1553,16.
Vietti Maria Marg., ved. Luzzatti, L. 1162.
Grazia Giovanni, maresc. RR. CC., L. 519,61.
Margarone Ferdinando, padre di Carmelo, L. 1500.
Russo Giovanni, maresciallo RR. CC., L. 1153,40.
Rizzi Natale, id., L. 1168.
Montefiori M. Giuseppa, ved. D'Aloisio, L. 189.
Burzio Maria, ved. Falaro, L. 202,50.
Granata Rosa, ved. Mallardo, L. 630.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Magistratura.

Con decreto Ministeriale del 4 agosto 1916:

Il nostro decreto 1º luglio 1916, con il quale Bernardi Sigismondo, vice pretore onorario del mandamento di Giulianuova, venne destinato a supplire il titolare assente nel mandamento di Città Sant'Angelo, è revocato.

Mirabella Salvatore, vice pretore onorario del mandamento di Aversa, destinato a supplire il titolare assente dal mandamento di Trasacco, è tramutato, a sua domanda, e con lo stesso incarico, al mandamento di Gioia dei Marsi.

Petrella Ferdinando, id. id. di Civitella Roveto, è destinato a supplire il titolare assente nel mandamento di Trasacco.

Girotto Giuseppe, id. id. di Bassano, è destinato a supplire il titolare assente nel mandamento di Marostica.

Con decreto Luogotenenziale del 10 agosto 1916:

S. E. Taglietti cav. di gr. croce Fiorenzo Giuseppe, primo presidente della Corte di cassazione di Torino, è collocato a riposo, a sua domanda, per avanzata età ed anzianità di servizio, conservando il trattamento, il titolo e grado di primo presidente di Corte di cassazione.

Perrone cav. Luca, consigliere di Corte di cassazione, in aspettativa per causa di infermità, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa stessa per tre mesi.

Arangino Vincenzo, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Tenda, è tramutato, a sua domanda, alla pretura di Senis con le stesse funzioni.

Turiano Leopoldo, giudice in funzioni di pretore nel mandamento

di Tortorici, è tramutato alla pretura di Cesarò con le stesse funzioni.

Rende Domenico, giudice del tribunale civile e penale di Frosinone, è ivi incaricato del a istruzione dei processi penali.

Rubino Luigi, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Calvello, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità per tre mesi.

Minervini Francesco, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Casacalenda, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità per un mese.

Assanti Stefano, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Petilia Policastro, in aspettativa per infermità, è posto temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura.

Ferraro Augusto, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Salerno, è tramutato, a sua domanda, alla R. procura del tribunale di Napoli.

Venuti Nicola, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Girgenti, è tramutato alla R. procura presso il tribunale di Taranto.

Romano Antonino Archita, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Taranto, è tramutato, a sua domanda, alla R. procura del tribunale di Girgenti.

Giovanardi Carlo, giudice di 4ª categoria nel tribunale civile e penale di Napoli, è destinato in funzioni di pretore nel mandamento di Baranello.

Cloos Rosario, giudice di 4ª categoria nel tribunale civile e penale di Siracusa, è destinato in funzioni di pretore nel mandamento di Santa Caterina Villarmosa.

Pende Nicola, id. id. di Matera, id. id. di Laurenzana di Borello.

Cataldi Tommaso, id. id. di Livorno, id. id. di Pianella.

Giudice Pietro, sostituto procuratore del Re di 4ª categoria presso la R. procura di Catanzaro, è nominato giudice, ed è destinato in funzioni di pretore nel mandamento di Crespino.

Gibilisco Giuseppe, giudice di 4ª categoria nel tribunale civile e penale di Palmi, è destinato in funzioni di pretore nel mandamento di Barrafranca.

Scutari Alessandro, id. id. di Forlì, id. id. di Pescocostanzo.

Massa Costantino, id. id. di Solmona, id. id. di Sassa.

Del Viscovo Pasquale, id. id. di Spoleto, id. id. di Stigliano.

Sinisi Moisè, id. id. di Lecce, id. id. di Frigento.

Calenda Guido, id. id. di Napoli, id. id. di Castropignano.

Eliantonio Michele, sostituto procuratore del Re di 4ª categoria presso la Regia procura di Lecce, è nominato giudice ed è destinato in funzioni di pretore nel mandamento di Locorotondo.

Lojacono Salvatore, giudice di 4ª categoria nel tribunale civile e penale di Trapani, è destinato in funzioni di pretore nel mandamento di Sommatino.

Emmanuele Giuseppe, sostituto procuratore del Re di 4ª categoria presso la Regia procura di Siracusa, è nominato giudice, ed è destinato in funzioni di pretore nel mandamento di Centuripe.

Piazza Egidio, giudice di 4ª categoria nel tribunale civile e penale, di Firenze, è destinato in funzioni di pretore nel mandamento di Montalbano di Elicona.

Balugani Giuseppe, id. id. di Bologna, id. id. di Cerzeto.

Cervelli Francesco, id. id. di Modena, id. id. di San Chirico Raparo.

Settembri Giuseppe, id. id. di Sarzana, id. id. di Tortorici.

Porcari Giovanni, id. id. di Modica, id. id. di Cattolica Eraclea.

Del Giudice Renato, id. id. di Campobasso, id. id. di Jerzu.

Nasella Enrico, vice pretore comunale di Monacilioni, è sospeso dalle funzioni perchè sottoposto a procedimento penale.

Sono accettate le dimissioni rassegnate da Maggia Luigi, dalla carica di vice pretore del 1° mandamento di Padova.

I sottonotati, aventi i requisiti di legge, sono nominati vice pretori nel mandamento per ciascuno di essi indicato, pel triennio 1916-918:

Pasquazi Luigi, nel mandamento di San Vito Romano.

Pittoni Alfredo, id. di Caltanissetta.

Brignone Michele, id. di Pantelleria.

Con decreto Ministeriale del 16 agosto 1916:

Callaini Piero, vice pretore onorario del 3° mandamento di Firenze, è destinato a supplire il titolare assente nel mandamento di Bagno di Romagna.

Cantore Michele, vice pretore onorario del mandamento di Boscotrecase, è destinato a supplire il pretore assente nel mandamento di Esperia.

Cancellerie e segreterie.

Con decreto Luogotenenziale dell'11 giugno 1916:

Angelini Michele, cancelliere della pretura di Scansano, è, a sua domanda, tramutato a quella di Sesta Godano.

Con decreto Ministeriale del 25 giugno 1916, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1916:

A Lucchetti Vincenzo, aggiunto di cancelleria del tribunale di Como in congedo per servizio militare obbligatorio, è concesso il pagamento dello stipendio annuo di L. 1500, a decorrere dal 14 ottobre 1915.

A Sulis Pietro, aggiunto di cancelleria della pretura di Bonorva, in congedo per servizio militare obbligatorio, è concesso lo stipendio annuo di L. 1500, a decorrere dal 16 luglio 1916.

Con decreto Ministeriale del 25 giugno 1916, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1916:

Il decreto Ministeriale in data 16 marzo 1916 emesso nei riguardi della posizione militare dell'aggiunto di cancelleria, Frascà Paolo, è rettificato come segue:

Frascà Paolo, aggiunto di cancelleria della Corte d'appello di Catanzaro, è collocato in aspettativa per adempiere agli obblighi di leva.

Con decreto Luogotenenziale del 3 agosto 1916:

Nel decreto Luogotenenziale 13 aprile 1916 riguardante il collocamento a riposo del vice cancelliere della Corte d'appello di Napoli, Ponticelli cav. Sebastiano, al cognome Ponticelli è sostituito quello di Ponticiello e al nome Sebastiano è aggiunto quello di Carmine.

La decorrenza del collocamento a riposo per limite di età del cancelliere di sezione del tribunale di Bologna, Antimiani Giuseppe, anzichè avere inizio dal 10 marzo 1916, deve avere invece principio dal 18 marzo 1916.

La decorrenza del collocamento a riposo per limite di età del sostituto segretario della procura generale della Corte d'appello di Genova, Campora cav. Luigi Carlo, anzichè avere inizio dal 19 aprile 1916 deve avere principio dal 14 aprile 1916.

D'Alconzo Leopoldo, cancelliere della pretura di Oria, in servizio da oltre dieci anni, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per mesi tre.

In tutti i decreti Regi, luogotenenziali, Ministeriali e Presidenziali ed in tutti gli atti relativi alla carriera del vice cancelliere della Corte di cassazione di Palermo Sicbaldi Cesare, al nome di Cesare sono anteposti quelli di Paolo Giuseppe, restando così stabilito per tutti gli atti successivi al presente decreto.

In tutti i decreti Regi, Ministeriali e Presidenziali ed in tutti gli atti relativi alla carriera del segretario della R. procura presso il tribunale di Massa, Farina Arturo, al nome di Arturo sono anteposti quelli di Antonio Lorenzo, restando così stabilito per tutti gli atti successivi al presente decreto.

Roemer De Rabestein cav. Paolo, segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Parma, è, a sua domanda, nominato segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Lucca.

(Continua).

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 33, dal 14 al 20 agosto 1916.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Carbonchio ematico	*Alessandria*	Asti	Castagnole Lanze	bovina	1
	Bari	Bari	Rutigliano	ovina	3
	»	Barletta	Andria	bovina	1
	Benevento	S. Bartolomèo in G.	Ginestra degli Schiavoni	ovina	1
	Brescia	Brescia	Brescia	bovina	7
	»	»	Concesio	»	1
	»	»	Corzano	»	1
	»	»	Ilero	»	1
	»	»	Quinzanello	»	1
	Cagliari	Cagliari	Sardara	ovina	1
	»	Oristano	Scano Montiferro	bovina	1
	»	»	Suno	»	1
	Caltanissetta	Caltanissetta	San Cataldo	caprina	1
	Campobasso	Larino	Montelongo	»	1
	»	»	Ururi	»	1
	Catanzaro	Catanzaro	Taverna	bovina	1
	Chieti	Vasto	Torino di Sangro	ovina	1
	»	»	Torrebruna	equina	2
	Como	Como	Cantù	bovina	2
	Cosenza	Cosenza	Spezzano Grande	»	2
	Foggia	San Severo	San Marco in Lamis	ovina	1
	Mantova	Mantova	Bagnolo San Vito	bovina	1
	Milano	Milano	Inzago	»	1
	Modena	Pavullo	Pavullo	»	1
	Napoli	Casoria	Cardito	»	1
	»	Castellammare	Vico Equense	»	1
	Novara	Novara	Casalino	»	1
	»	»	Tornaco	»	1
	Padova	Padova	Albano	»	1
	Piacenza	Fiorenzuola	Lugagnano	»	1
	Potenza	Lagonegro	Castelsaraceno	ovina	2
	»	»	San Chirico Raparo	caprina	1
	»	Matera	Matera	ovina	1
	»	»	Salandra	cap. e ov.	2

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Segue Carbonchio ematico	*Reggio Calabria*	Reggio Calabria	Melito di Porto Salvo	bovina	1
	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Reggio Emilia	»	1
	Roma	Frosinone	Anagni	ovina	2
	Rovigo	Adria	Porto Tolle	bovina	1
	Salerno	Salerno	Fisciano	»	1
	Sassari	Nuoro	Orani	caprina	1
	Torino	Pinerolo	Scalenghe	bovina	1
	»	Torino	Cinzano	»	1
	»	»	Sciolze	»	1
	Trapani	Trapani	Trapani	»	1
	Udine	Tolmezzo	Paluzza	»	1
					59
Carbonchio sintomatico	*Caserta*	Gaeta	Monte San Biagio	bovina	2
	Grosseto	Grosseto	Gavorrano	»	1
					3
Afta epizootica	*Alessandria*	Acqui	Bergamasco	bovina	2
	»	»	Montaldo Bormida	»	1
	»	Alessandria	Alessandria	»	8
	»	»	Frugarolo	»	1
	»	»	Oviglio	»	1
	»	Asti	Azzano	»	1
	»	»	Camerano	»	1
	»	»	Curtazzone	»	1
	»	»	Villanova	»	2
	»	Casale Monferrato	Casale Monferrato	»	1
	Ancona	Tortona	Tortona	»	1
	Aquila	Ancona	Fabriano	»	1
	»	Aquila	Collepietro	»	1
	»	»	Lucoli	»	1
	»	»	Roccadimezzo	»	52
	»	»	id.	ovina	1
	»	»	Scoppito	bovina	5
	»	Avezzano	Ovindoli	»	3
	»	Cittaducale	Castel Sant'Angelo	»	3
	Arezzo	Arezzo	Arezzo	»	1
	»	»	Cortona	»	3
	»	»	Montevarchi	»	2
	»	»	Piandiscò	»	8
	»	»	San Giovanni Valdarno	»	5

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Arezzo*	Arezzo	Stia	bovina	3
	Belluno	Feltre	Arsiè	»	10
	»	»	San Gregorio	»	5
	»	»	Vas	»	1
	»	Pieve di Sacco	Pieve di Cadore	»	1
	Benevento	Benevento	Tocco Gaudio	»	20
	»	Cerreto Sannita	Cerreto Sannita	»	2
	»	»	Morcone	»	7
	»	»	Pietraroia	»	16
	»	»	Pontelandolfo	»	2
	Bergamo	Bergamo	Albano Sant'Alessandro	»	1
	»	»	Albino	»	1
	»	»	Alzano Maggiore	»	2
	»	»	Azzano	»	2
	»	»	Bolgare	»	1
	»	»	Bondo Petello	»	1
	»	»	Calusco	»	1
	»	»	Caprino Bergamasco	»	1
	»	»	Costa Valle Imagna	»	7
	»	»	Cisano Bergamasco	»	3
	»	»	Curno	»	1
	»	»	Cusio	»	4
	»	»	Filago	»	11
	»	»	Foppolo	»	1
	»	»	Grumello del Piano	»	1
	»	»	Madone	»	1
	»	»	Mezzoldo	»	1
	»	»	Monticelli	»	2
	»	»	Ornica	»	1
	»	»	Pradalunga	»	4
	»	»	Ranica	»	1
	»	»	Sant'Antonio d'Adda	»	11
	»	»	Santa Brigida	»	1
	»	»	Solza	»	3
	»	»	Stezzano	»	4
	»	»	Tagliuno	»	1
	»	»	Taleggio	»	16
	»	»	Terno d'Isola	»	2
	»	»	Valleve	»	2
	»	»	Villongo San Filastro	»	4
	»	»	Zandobbio	»	2

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Bergamo*	Clusone	Ardesio	fessipede	9
	»	»	Azzone	»	2
	»	»	Bondione	»	1
	»	»	Clusone	bov. e ov.	2
	»	»	Colere	bovina	1
	»	»	Fiumenero	»	8
	»	»	Gandellino	»	11
	»	»	Gromo	»	7
	»	»	Lizzola	»	21
	»	»	Oltrepoco	»	3
	»	Treviglio	Azzano	»	1
	»	»	Brignano	»	2
	»	»	Calcinate	»	2
	»	»	Cologno	»	1
	»	»	Covo	»	1
	»	»	Levate	»	1
	»	»	Martinengo	»	1
	»	»	Mornico	»	3
	»	»	Osio Sopra	»	4
	»	»	Romano	»	1
	»	»	Urgnano	»	3
	Bologna	Bologna	Bologna	»	10
	»	»	Bentivoglio	»	1
	»	»	Monte San Pietro	»	2
	»	»	San Giorgio in Piano	»	1
	»	Imola	Castelguelfo	»	5
	»	»	Imola	»	21
	»	»	Medicina	»	5
	»	»	Mordano	»	1
	Brescia	Breno	Artogne	»	1
	»	»	Pisogne	»	1
	»	Brescia	Brescia	»	1
	»	»	Calcinato	»	4
	»	»	Cizzago	»	1
	»	»	Cossirano	»	2
	»	»	Lonato	»	4
	»	»	Montichiari	»	1
	»	»	Remedello Sotto	»	1
	»	»	Roncadelle	»	1
	»	»	Sarezzo	»	2
	»	»	Travagliato	»	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Brescia*	Brescia	Berlingo	bovina	1
	»	Chiari	Capriolo	»	2
	»	»	Castelcovati	»	2
	»	»	Chiari	»	4
	»	»	Nigoline	»	1
	»	»	Palazzolo	»	3
	»	Salò	Ono Degno	»	1
	»	»	Soiano del Lago	»	1
	Caserta	Caserta	Baia e Latina	»	1
	»	»	Castel di Sasso	»	1
	»	»	Vairano Patenora	»	2
	»	Gaeta	Sessa Aurunca	»	3
	»	»	Sant'Apollinare	»	10
	»	»	Sant'Andrea	»	2
	»	»	Vallefredda	»	1
	Como	Como	Carbonate	»	1
	»	»	Castiglione d'Intelvi	»	1
	»	»	Cirimido	»	1
	»	»	Colico	»	3
	»	»	Inverigo	»	1
	»	»	Lurago d'Erba	»	1
	»	»	Mezzate	»	1
	»	Lecco	Brianzola	»	1
	»	»	Contra	»	1
	»	»	Galliate	»	2
	»	»	Rogeno	»	2
	»	»	Sabbioncello	»	1
	»	»	Valgreghentino	»	1
	»	Varese	Bardello	»	1
	»	»	Casalzuigno	»	3
	»	»	Gavirate	»	1
	»	»	Lovate Varesino	»	1
	»	»	Varese	»	2
	»	»	Velate	»	1
	Cremona	Casalmaggiore	Casalmaggiore	»	3
	»	»	Piadena	»	1
	»	»	San Giovanni in Croce	»	1
	»	»	Solarolo Rainerio	»	1
	»	»	Voltido	»	1
	»	Crema	Fiesco	»	1
	»	»	Offanengo	»	2

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Cremona*	Crema	Ombriano	bovina	1
	»	»	Soncino	»	1
	»	Cremona	Acquanegra	»	1
	»	»	Cà d'Andrea	»	2
	»	»	Casalbuttano	»	1
	»	»	Castelverde	»	1
	»	»	Corte dei Cortesi	»	1
	»	»	Stagno Lombardo	»	1
	»	»	Volongo	»	3
	Cuneo	Alba	Alba	»	1
	»	»	Neive	»	1
	»	»	Roddi	»	1
	»	Cuneo	Boves	»	1
	»	»	Cuneo	»	3
	»	»	Demonte	»	3
	»	»	Dronero	»	5
	»	»	Fossano	»	1
	»	»	Montemale	»	2
	»	Mondovì	Cherasco	»	5
	»	»	Pianfei	»	1
	»	»	S. Albano	»	3
	»	»	Villanova	»	4
	»	Saluzzo	Cavallerleone	»	3
	»	»	Genola	»	1
	»	»	Racconigi	»	4
	Ferrara	Ferrara	Bondeno	»	2
	»	»	Copparo	»	2
	»	»	Ferrara	»	1
	»	»	Formignana	»	3
	»	»	Iolanda di Savoia	»	1
	»	»	Ostellato	»	2
	»	»	Portomaggiore	»	10
	»	»	Vigarano	»	2
	Firenze	Firenze	Borgo San Lorenzo	»	2
	»	»	Dicomano	»	1
	»	»	Figline Valdarno	»	9
	»	»	Firenzuola	»	15
	»	»	Reggello	»	6
	»	Pistoia	Pistoia	»	3
	»	San Miniato	San Miniato	»	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali malati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue: **Afta epizootica**	*Genova*	Chiavari	Borzonasca	bovina	14
	»	»	Chiavari	»	1
	»	»	Coreglia	»	1
	»	»	Favale	»	1
	»	»	Orezzo	»	1
	»	»	San Colombano	»	1
	»	Genova	Avegno	»	1
	»	»	Campomorone	»	1
	»	»	Camogli	»	2
	»	»	Genova	»	4
	»	»	Recco	»	3
	»	»	Sestri Ponente	»	1
	»	»	Sori	»	1
	»	Savona	Albissola Superiore	»	1
	»	»	Cairo Montenotte	»	1
	»	»	Carcare	»	1
	»	Spezia	Spezia	»	3
	Grosseto	Grosseto	Grosseto	»	1
	»	»	Massa Marittima	»	6
	Livorno	Livorno	Livorno	»	1
	Lucca	Lucca	Lucca	»	1
	»	»	Pietrasanta	»	1
	»	»	Uzzano	»	1
	Mantova	Asola	Asola	»	1
	»	»	Castelgoffredo	»	1
	»	Gonzaga	Gonzaga	»	1
	»	Mantova	Marmirolo	»	1
	»	»	Roncoferraro	»	2
	»	»	San Giorgio	»	2
	»	Sermide	Poggio Rusco	»	2
	»	»	Sermide	»	4
	»	Volta Mantovana	Goito	»	1
	Massa e Carrara	Casteln. di Garf.	Giuncugnano	»	8
	»	Massa	Calice al Cornoviglio	»	5
	»	»	Carrara	»	1
	»	»	Fivizzano	»	4
	»	»	Fosdinovo	»	3
	Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso	»	1
	»	Comazzo	Gallarate	»	1
	»	Gallarate	Comazzo	»	1
	»	Lodi	Lodi	»	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Milano*	Lodi	San Rocco	bovina	1
	»	»	San Zenone	»	1
	»	Milano	Carpiano	»	1
	»	»	Chiaravalle	»	1
	»	»	Crescenzago	»	1
	»	»	Mediglia	»	1
	»	»	Milano	»	3
	»	»	Opera	»	1
	»	»	Trenno	»	2
	»	»	Trezzano	»	1
	»	»	Truccazzano	»	1
	»	Monza	Bellusco	»	1
	»	»	Monza	»	1
	Modena	Modena	Campogalliano	»	3
	»	»	Modena	»	1
	»	»	San Cesario	»	1
	Novara	Biella	Biella	»	1
	»	Novara	Agnellengo	»	1
	»	»	Borgolavezzaro	»	1
	»	»	Borgomanero	»	1
	»	»	Novara	»	6
	»	»	San Pietro Mosezzo	»	1
	»	Vercelli	Costanzana	»	2
	»	»	Crova	»	1
	»	»	Livorno Piemonte	»	1
	»	»	Santhià	»	1
	»	»	Trino	»	1
	»	»	Tronzano	»	1
	Padova	Camposampiero	Campodarsego	»	1
	»	»	Camposampiero	»	1
	»	»	Curtarolo	»	1
	»	»	Santa Giustina	»	2
	»	Cittadella	Cittadella	»	2
	»	»	Fontaniva	»	2
	»	»	San Martino di Lipari	»	4
	»	»	Villa del Conte	»	1
	»	Monselice	Monselice	»	1
	»	Padova	Campodoro	»	1
	»	»	Mestrino	»	3
	»	»	Padova	»	1
	»	»	Piazzola	»	2

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Padova*	Padova	Saonara	bovina	1
	»	»	Veggiano	»	1
	»	Piove di Sacco	Pontelongo	»	2
	Palermo	Corleone	Contessa Entellina	»	2
	»	»	Id.	ovina	1
	»	Palermo	Marineo	bovina	1
	»	»	Id.	ovina	3
	Parma	Borgo San Donnino	Borgo San Donnino	bovina	1
	»	»	Busseto	»	6
	»	»	Roccabianca	»	2
	»	»	Sissa	»	1
	»	Parma	Fornovo	»	2
	»	»	Mezzani	»	1
	»	»	Parma	»	2
	»	»	San Lazzaro	»	1
	»	»	Vigatto	»	2
	Pavia	Mortara	Gambolò	»	3
	»	»	Nicorvo	»	1
	»	»	Palestro	»	1
	»	»	Pieve del Cairo	»	1
	»	»	Suardi	»	1
	»	»	Vigevano	»	3
	»	»	Bascapè	»	1
	»	Pavia	Bornasco	»	2
	»	»	Gerenzago	»	1
	»	»	Mezzana	»	1
	»	»	Monticelli	»	1
	»	»	Vidigulfo	»	1
	»	»	Zinasco	»	1
	»	Voghera	Silvano Pietra	»	1
	»	»	Torrazza Coste	»	1
	»	»	Torre del Monte	»	1
	Perugia	Foligno	Foligno	»	10
	»	»	Valtopina	»	2
	»	Rieti	Montopoli	»	5
	»	»	Poggio Catino	»	1
	»	Spoleto	Giano nell'Umbria	»	6
	»	»	Id.	suina	1
	Pesaro e Urbino	Urbino	Urbania	bovina	2
	Piacenza	Fiorenzuola	Alseno	»	6
	»	»	Besenzone	»	5

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Piacenza*	Fiorenzuola	Cadeo	bovina	4
	»	»	Castell'Arquato	»	4
	»	»	Cortemaggiore	»	6
	»	»	Fiorenzuola	»	11
	»	»	San Pietro	»	1
	»	»	Vernasca	»	1
	»	»	Villanova	»	4
	»	Piacenza	Caorso	»	2
	»	»	Ferriere	»	6
	»	»	Gragnano	»	2
	»	»	Mortizza	»	1
	»	»	Podenzano	»	2
	»	»	Pontenure	»	4
	»	»	Rivergaro	»	2
	»	»	Sant'Antonio	»	1
	»	»	San Giorgio	»	1
	»	»	San Lazzaro	»	3
	»	»	Sarnate	»	1
	»	»	Vigolzone	»	2
	Pisa	Pisa	Ponsacco	»	1
	Ravenna	Faenza	Bagnara di Romagna	»	1
	»	»	Faenza	»	1
	»	Lugo	Conselice	»	1
	»	»	Lugo	»	4
	»	Ravenna	Alfonsine	»	2
	»	»	Ravenna	»	4
	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Reggio Emilia	»	1
	»	»	Villaminozzo	»	4
	Roma	Roma	Castelgandolfo	»	1
	»	»	Marino	»	1
	»	»	Roma	»	1
	Rovigo	Rovigo	Guarda Veneta	»	1
	»	»	Polesella	»	1
	»	»	Villanova Marchesana	»	1
	Salerno	Campagna	Erboli	»	1
	»	Sala Consilina	Polla	»	1
	Siena	Montepulciano	Chiusi	»	1
	»	Siena	Castelnuovo	»	1
	»	»	Siena	»	3
	Sondrio	Sondrio	Gerola	»	2
	»	»	Livigno	»	2

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue Afta epizootica	*Teramo*	Teramo	Atri	bovina	2
	Torino	Pinerolo	Villarpellice	»	4
	»	Susa	Coazze	»	4
	»	Torino	Carignano	»	7
	»	»	Carmagnola	»	4
	»	»	Druent	»	1
	»	»	Poirino	»	1
	»	»	Torino	»	3
	»	»	Villastellone	»	1
	Trapani	Trapani	Trapani	ovina	1
	Treviso	Asolo	Crespano Veneto	bovina	1
	»	»	San Zenone degli Ezzelini	»	4
	»	Castelfranco V.	Castello di Godego	»	1
	»	»	Loria	»	1
	»	Conegliano	Pieve di Soligo	»	3
	»	Montebelluna	Arcade	»	2
	»	»	Trevignano	»	1
	»	Treviso	Carbonera	»	1
	»	»	Paese	»	1
	»	Valdobbiadene	Sernaglia	»	1
	Udine	Cividale	Corno di Rosazzo	»	1
	»	»	Grimacco	»	1
	»	»	Pavoletto	»	1
	»	»	Premiaracco	»	2
	»	»	San Leonardo	»	1
	»	»	San Giovanni Manzano	»	2
	»	»	San Pietro al Natisone	»	1
	»	»	Savogna	»	1
	»	»	Tarcetta	»	3
	»	Pordenone	Aviano	»	1
	»	»	Barcis	»	1
	»	»	Budoja	»	3
	»	»	Montereale Cellina	»	1
	»	»	Porcia	»	1
	»	»	Pordenone	»	2
	»	»	Sacile	»	1
	»	»	Vallenoncello	»	1
	»	Tolmezzo	Villa Santina	»	2
	»	»	Zuglio	»	1
	»	Udine	Arzene	»	1
	»	»	Camino di Codroipo	»	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Udine*	Udine	Campoformido	bovina	6
	»	»	Gonars	»	2
	»	»	Maiano	»	3
	»	»	Martignacco	»	3
	»	»	Moruzzo	»	3
	»	»	Mortegliano	»	7
	»	»	Palmanova	»	1
	»	»	Pavia d'Udine	»	1
	»	»	Pasian di Prato	»	1
	»	»	Pozzuolo del Friuli	»	2
	»	»	Pradamano	»	1
	»	»	Nimis	»	2
	»	»	San Daniele	»	3
	»	»	Reana	»	1
	»	»	Remanzacco	»	1
	»	»	San Vito al Tagliamento	»	12
	»	»	Sesto al Reghena	»	2
	»	»	Tarcento	»	5
	»	»	Tavagnacco	»	1
	»	»	Teor	»	3
	»	»	Tricesimo	»	1
	»	»	Udine	»	5
	»	»	Venzone	»	1
	Venezia	Chioggia	Cavarzere	»	4
	»	»	Chioggia	»	4
	»	Venezia	Campagna Lupia	»	5
	»	»	Caorle	»	2
	»	»	Chirignago	»	2
	»	»	Dolo	»	4
	»	»	Martellago	»	3
	»	»	Mestre	»	4
	»	»	Mira	»	2
	»	»	Noale	»	2
	»	»	Portogruaro	»	5
	»	»	Salzano	»	1
	»	»	Scorzè	»	1
	Verona	Isola della Scala	Trevenzuolo	»	1
	»	San Bonifacio	Belfiore	»	1
	»	Sanguinetto	Gazzo	»	1
	»	S. Pietro in Cariano	Dolcè	»	1
	»	Tregnago	Badia Calavena	»	2

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Verona*	Tregnago	Roverè Veronese	bov. suin.	5
	»	»	Velo Veronese	bovina	1
	»	Verona	Boscochiesanova	bov. suin.	5
	»	»	Erbezzo	bovina	1
	»	»	Grezzana	»	1
	»	»	San Massimo all'Adige	»	1
	»	Villafranca	Valeggio sul Mincio	»	1
	Vicenza	Arzignano	Crespadoro	»	3
	»	Bassano	Bassano	»	8
	»	»	Mussolente	»	8
	»	»	Solagna	»	2
	»	»	Tezze	»	1
	»	Lonigo	Noventa Vicentina	»	1
	»	»	Poiana Maggiore	»	1
	»	Schio	Malo	»	4
	»	Thiene	Sarcedo	»	1
	»	Valdagno	Valdagno	»	4
	»	Vicenza	Arcugnano	»	1
	»	»	Camisano	»	1
	»	»	Dueville	»	2
	»	»	Isola Vicentina	»	1
	»	»	Montecchio Maggiore	»	2
	»	»	Vicenza	»	1
					1172
Malattie infettive dei suini	*Arezzo*	Arezzo	Arezzo	—	2
	»	»	Civitella in Val di Chiana	—	10
	»	»	Cortona	—	62
	»	»	Montevarchi	—	2
	»	»	San Giovanni Valdarno	—	4
	Caserta	Gaeta	Lenola	—	2
	»	»	Monte San Biagio	—	2
	Chieti	Chieti	Caramanico	—	3
	»	Lanciano	Ortona a Mare	—	24
	Cuneo	Cuneo	Cuneo	—	1
	»	»	Fossano	—	1
	Ferrara	Cento	Pieve di Cento	—	1
	»	Ferrara	Portomaggiore	—	1
	Firenze	Firenze	Bagno di Ripoli	—	1
	»	»	Firenze	—	2
	»	»	Tavarnelle	—	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Foggia*	Bovino	Celle San Vito	—	7
	»	San Severo	Rignano Garganico	—	2
	Forlì	Cesena	Cesena	—	2
	»	Rimini	Rimini	—	5
	Grosseto	Grosseto	Manciano	—	1
	»	»	Roccastrada	—	1
	Macerata	Macerata	Appignano	—	2
	»	»	Pollenza	—	3
	»	»	Potenza Picena	—	4
	Napoli	Pozzuoli	Marano	—	6
	»	»	Pozzuoli	—	8
	Novara	Vercelli	Livorno Piemonte	—	8
	Parma	Borgo San Donnino	Borgo San Donnino	—	1
	Pavia	Mortara	Zerbolò	—	1
	»	Pavia	Fossarmato	—	1
	Perugia	Orvieto	Montegabbione	—	24
	»	»	Monteleone d'Orvieto	—	14
	»	Perugia	Castiglione del Lago	—	1
	»	»	Città di Castello	—	3
	»	Spoleto	Spoleto	—	1
	Pesaro e Urbino	Pesaro	San Lorenzo in Campo	—	4
	Piacenza	Fiorenzuola	San Pietro	—	1
	»	»	Villanova	—	3
	»	Piacenza	Monticelli	—	1
	»	»	Rivergaro	—	1
	Pisa	Pisa	Collesalvetti	—	1
	»	Volterra	Suvereto	—	12
	Potenza	Lagonegro	San Chirico Raparo	—	1
	»	Matera	Salandra	—	1
	Ravenna	Ravenna	Ravenna	—	1
	Roma	Viterbo	Bolsena	—	1
	»	»	Castel Cellesi	—	1
	»	»	Bagnorea	—	1
	»	»	Onano	—	1
	»	»	Civitella d'Agliano	—	1
	»	»	Viterbo	—	1
	Siena	Montepulciano	Chiusi	—	4
	»	»	Montepulciano	—	3
	»	Siena	Castellina	—	1
	»	»	Monteriggioni	—	3
	»	»	Monticiano	—	2

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Siena*	Siena	Poggibonsi	—	3
	»	»	Siena	—	3
	»	»	Torrita	—	4
	Teramo	Teramo	Atri	—	1
	»	»	Basciano	—	5
	»	»	Teramo	—	15
					280

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Rabbia	*Arezzo* (a)	Arezzo	Cortona	canina	2
	Bari (a)	Bari	Bitonto	»	1
	»	»	Montrone	»	1
	»	Barletta	Minervino	»	1
	Caltanissetta	Caltanissetta	Caltanissetta	»	1
	»	Terranova	Riesi	suina	1
	»	»	Terranova	canina	1
	Mantova	Canneto sull'Oglio	Acquanegra sul Chiese	»	1
	Messina	Messina	Messina	»	1
	Torino	Torino	Torino	»	29
	Venezia (a)	Venezia	Portogruaro	»	2
(*a*) Sospetto.					41

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Farcino criptococcico	*Bari*	Bari	Triggiano	equina	1
	Caserta	Nola	Palma Campania	»	1
	Foggia	San Severo	Apricena	»	1
	»	»	San Paolo di Civitate	»	1
	»	»	San Marco in Lamis	»	2
	Genova	Genova	San Pier d'Arena	»	1
	Grosseto	Grosseto	Campagnatico	»	1
	»	»	Grosseto	»	1
	»	»	Massa Marittima	»	1
	»	»	Roccastrada	»	1
	Mantova	Mantova	Roverbella	»	1
	Napoli	Castellammare	Poggiomarino	»	4
	Pisa	Pisa	Pisa	»	1
	Roma	Roma	Roma	»	2
	Salerno	Salerno	Vietri sul Mare	»	1
	Vicenza	Lonigo	Lonigo	»	2
					22

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Morva	*Alessandria*	Alessandria	Alessandria	equina	1
	»	Asti	Montechiaro d'Asti	»	1
	»	Casale Monferrato	Vignole	»	1
	Avellino	Avellino	Avellino	»	1
	Genova	Genova	Genova	»	1
	Mantova	Mantova	Virgilio.	»	1
	Napoli	Napoli	Barra	»	1
	»	»	San Giovanni	»	4
	Torino	Torino	Torino	»	1
					12
Rogna	*Aquila*	Aquila	Secinaro	ovina	3
	»	Avezzano	Lecce nei Marsi	»	2
	»	»	Massa d'Albe	»	1
	»	»	Tagliacozzo	»	1
	»	Sulmona	Villalago	»	4
	Belluno	Belluno	Tambre d'Alpago	equina	1
	Campobasso	Isernia	Vastogirardi	ovina	1
	Novara	Novara	Novara	equina	1
	Padova	Padova	Padova	»	1
	Roma	Frosinone	Acuto	ovina	1
	»	»	Anagni.	»	1
	»	»	Paliano	»	1
	»	Roma	Vicovaro	»	1
	»	Velletri	Terracina	equina	1
	Rovigo	Rovigo	Badia Polesine	»	1
	Treviso	Conegliano	Susegana	»	1
					22
Barbone dei bufali	*Salerno*	Campagna	Eboli	bufalina	8
Influenza equina	*Reggio Emilia*	Reggio Emilia	Reggio Emilia	equina	1
Colera dei polli	*Bari*	Barletta	Barletta.	pollame	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	*Aquila*	Avezzano	San Vincenzo Valle Roveto	ovina	1
	Avellino	Ariano di Puglia	Savigliano di Puglia	»	1
	»	S. Angelo dei Lomb.	Monteverde	»	1
	Bari	Barletta	Minervino	»	1
	Foggia	San Severo	San Giovanni Rotondo	caprina	1
	Roma	Roma	Poli.	ovina	1
	»	»	Rignano	»	1
	»	»	Roma	»	2
	»	»	Subiaco	»	1
	»	Velletri	Carpineto	»	1
	»	Viterbo	Bassanello	»	1
	Teramo	Teramo	Fano Adriano	»	1
					13
Tubercolosi bovina	*Arezzo*	Arezzo	San Giovanni Valdarno	bovina	4
	Ravenna	Lugo	Bagnacavallo	»	1
					5

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle stalle
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	29	45	59
Carbonchio sintomatico	2	2	3
Afta epizootica	47	452	1172
Morva	6	9	12
Farcino criptococcico	11	16	22
Vaiuolo ovino	—	—	—
Rabbia	7	11	41
Rogna	8	16	22
Malattie infettive dei suini	23	63	290
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	6	12	13
Colera dei polli	1	1	1
Peste aviaria	—	—	—
Tubercolosi bovina	2	2	5
Barbone dei bufali	1	1	3
Influenza del cavallo	1	1	1
Diarrea dei vitelli	—	—	—
Aborto epizootico	—	—	1

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale di 1ª e 2ª categoria.

Con decreto Luogotenenziale del 16 luglio 1916:

Caruso Francesco fu Leopoldo, ufficiale postale telegrafico a L. 2700 collocato in aspettativa dal 1° giugno 1916.
Mimolo Giuseppe, ufficiale postale telegrafico a L. 1800, in aspettativa, richiamato in servizio dal 1° luglio 1916.
Gallo-Aiello Enrichetta, ausiliaria a L. 1700, in aspettativa, richiamata in servizio dal 16 giugno 1916.
Fiorini Angelo, ufficiale d'ordine a L. 1700, collocato in aspettativa dall'11 luglio 1916.

Con decreto Luogotenenziale del 20 luglio 1916:

Ciaccio dott. Guglielmo, segretario a L. 2500, collocato in aspettativa dal 16 giugno 1916.
Gelo Francesco, capo d'ufficio a L. 3800, collocato in aspettativa dal 16 giugno 1916.
Gradilone Giovanni, ufficiale postale telegrafico a L. 2700, collocato in aspettativa dal 16 giugno 1916.
Conte Luigi, ufficiale telegrafico a L. 2700, collocato in aspettativa dal 16 giugno 1916.
Patruno Vincenzo, ufficiale postale telegrafico a L. 1800, collocato in aspettativa dal 16 giugno 1916.
Gioiosa Antonio, ufficiale postale telegrafico a L. 1500, collocato in aspettativa dal 16 giugno 1916.
Bartolini Italo, ufficiale postale telegrafico a L. 1500, collocato in aspettativa dal 1° luglio 1916.
Persi Maria, ved. Alegiani, ausiliaria a L. 1950, collocata in aspettativa dal 16 giugno 1916.
Sallusti Cristina, nata Chiapussi, ausiliaria a L. 1950, collocata in aspettativa dal 16 giugno 1916.
Del Monaco Argia, nata De Falco, ausiliaria a L. 1700, collocata in aspettativa dal 16 giugno 1916.
Baffo Corinna, nata Paltrinieri, ausiliaria a L. 1700, collocata in aspettativa dal 16 giugno 1916.
Longo Adele, nata Ferrante, ausiliaria a L. 1700, collocata in aspettativa dal 16 giugno 1916.
Limone Mario, ufficiale d'ordine a L. 1700, in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 giugno 1916.

Con decreto Ministeriale del 20 luglio 1916:

Martino Antonino, ufficiale d'ordine a L. 1700, collocato in aspettativa dal 16 giugno 1916.
Basile Salvatore, ufficiale d'ordine a L. 1700, collocato in aspettativa dal 16 giugno 1916.

Con decreto Luogotenenziale del 21 luglio 1916:

Restivo dott. Calogero, segretario a L. 2500, in aspettativa, richiamato in servizio dal 1° luglio 1916.
Semeraro Antonio, ufficiale postale telegrafico a L. 1800, in aspettativa, richiamato in servizio dal 1° luglio 1916.
Pietrobattista Alfredo, ufficiale postale telegrafico a L. 1800, in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 luglio 1916.
Alvivo Leonardo, ufficiale postale telegrafico a L. 1500, in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 luglio 1916.
Pia Emilio, ufficiale d'ordine a L. 1900, collocato in aspettativa dal 16 luglio 1916.
Figliola Francesco, ufficiale d'ordine a L. 1900, in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 luglio 1916.

Con decreto Luogotenenziale del 23 luglio 1916:

Pellegri Vittorio, segretario a L. 4000, collocato in aspettativa dal 1° luglio 1916.
Candela Giuseppe, segretario a L. 2500, collocato in aspettativa dall'11 luglio 1916.
Lampaggi Aldo, primo ufficiale postale telegrafico a L. 3300, collocato in aspettativa dal 16 luglio 1916.
Zacchia Olinto, ufficiale postale telegrafico a L. 1800, collocato in aspettativa dal 1° luglio 1916.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione).

Il signor Zucchi Luigi ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 2139, mod. 3-C. P. N. statagli rilasciata dalla Banca d'Italia di Roma, in data 3 luglio 1916, in seguito alla presentazione di cinque obbligazioni del capitale complessivo di L. 500 Prestito Nazionale 4,50 %, con decorrenza dal 1° luglio 1916.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, ed ai termini del decreto Ministeriale 10 febbraio 1916, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Zucchi suddetto, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 agosto 1916.

Per il direttore generale
CAPUTO.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 1° settembre 1916, in L. 119 93.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio

R. decreto 30 agosto 1914, decreti Ministeriali 1° settembre 1914, 15 aprile, 29 giugno e 22 ottobre 1915.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 31 agosto 1916, da valere per il giorno 1° settembre 1916.

Franchi	109 99
Lire sterline	30 87 1/2
Franchi svizzeri	122 21
Dollari	6 49
Pesos carta	2 71 3/4
Lire oro	119 81 1/2

PARTE NON UFFICIALE

Cronaca della guerra

Settore italiano.

L'Agenzia Stefani comunica

Comando supremo, 31 agosto 1916 — (Bollettino di guerra n. 461).

Nell'Alto Posina e in Valle dell'Astico furono respinti piccoli attacchi dell'avversario.

Artiglierie nemiche di ogni calibro concentrarono ieri violento fuoco contro le nostre nuove posizioni del Cauriol donde dominiamo la valle del Fiemme, minacciando le comunicazioni tra Cavalese e l'alto Avisio. Le nostre truppe tennero saldamente le linee conquistate che ora rafforzano con alacrità.

In Valle Drawa le stazioni ferroviarie di Toblacco e di Sillian furono nuovamente colpite da nostri tiri aggiustati.

Nella zona di Gorizia e sul Carso attività del nemico in lavori difensivi che esso protegge mediante fuochi di artiglieria e con intenso getto di bombe.

Nella giornata di ieri respingemmo un attacco nemico nei pressi di Tivoli ad est della città.

Velivoli nemici lanciarono numerose bombe sulla laguna di Marano. Una donna restò uccisa. Si ebbero anche qualche ferite nella popolazione e pochi danni.

Cadorna.

Settori esteri.

Dal settore orientale non sono segnalati che cannoneggiamenti intermittenti e attacchi e contrattacchi di poca importanza su quasi tutti i punti, ma specialmente nella regione di Kovel e in quella carpazia, ove i russi tentano di spingere gli austro-tedeschi al di là dello Stochod e di occupare sempre nuove posizioni a destra e a sinistra dei valichi oltre il confine ungherese.

In Picardia, col ritorno del bel tempo sono state riprese dagli anglo-francesi le operazioni interrotte per cinque giorni fra l'Ancre e la Somme.

Gli inglesi hanno realizzato nella direzione di Martimpuich un'avanzata che porta la loro linea nelle immediate vicinanze del villaggio.

Le truppe francesi, dopo avere agevolmente arrestato un attacco dei granatieri tedeschi contro il bosco di Maurepas, hanno ampliato le loro posizioni nelle vicinanze di Estrées e Sayecourt.

Nella regione di Verdun continua a perdurare la calma.

In Lorena i tedeschi sono stati nuovamente scacciati dalla foresta di Parroy, che erano riusciti a conquistare.

In Macedonia pare che i tedesco-bulgari siano stati obbligati ad indietreggiare su taluni punti, a giudicare da una frase sibillina contenuta nel comunicato odierno da Sofia.

Il primo comunicato ufficiale del gran quartiere generale rumeno, giunto in ritardo, non ha che notizie per noi retrospettive.

La situazione dei belligeranti emerge, perciò, dal comunicato ufficiale da Vienna, nel quale è detto che le truppe austro ungariche, combattenti nel settore del monte Osik, « occuparono nuove posizioni sulle alture ad ovest di Osik Szoreda », ciò che vuol dire che hanno dovuto indietreggiare ancora davanti la minacciosa pressione rumena.

Mandano da Bucarest al *Petit Parisien* che uno Zeppelin ha volato, gettando bombe, sulla capitale rumena.

Nel settore caucasico i russi hanno fatto nuovi progressi in direzione di Djarbekir ed hanno respinto attacchi turchi ad ovest della regione di Gumishkau.

L'Agenzia Stefani comunica più particolareggiate notizie della guerra con i seguenti telegrammi:

Bukarest, 28 (ritardato). — Il primo comunicato ufficiale del Gran quartiere generale romeno dice:

La mobilizzazione generale dell'esercito è cominciata nella notte dal 27 al 28 agosto.

La dichiarazione di guerra contro l'Austria-Ungheria fu consegnata il 27, alle 9 della sera.

La notte dal 27 al 28 le truppe romene attaccarono la frontiera austro-ungarica.

Le truppe imperiali russe alleate cominciarono il passaggio nella Dobrugia, ricevute con entusiasmo dalla popolazione. Unità della flotta russa arrivarono a Costanza, ove concorrono alla difesa della costa del mar Nero.

Navi da guerra e batterie austro-ungariche tirarono sulle città di Verciorova, Turnu Severin e Giurgevo.

Pietrogrado, 31 (ore 12,55). — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Fronte occidentale. — Sulla riva occidentale dello Stochod la mattina del 30, dopo una breve preparazione dell'artiglieria, il nemico attaccò le nostre posizioni nel settore a nord del villaggio Ghelenine. Respingemmo tutti gli attacchi con grandi perdite per gli avversari.

In direzione di Kovel, nella regione del villaggio di Valitok, due aeroplani nemici attaccarono un nostro velivolo che venne abbattuto e cadde nelle nostre linee.

I valorosi aviatori sottotenente Tikhomiroff ed osservatore tenente Danilovitch perirono.

Fronte del Caucaso. — Respingemmo attacchi turchi ad ovest della regione di Gumishkhan con gravi perdite pel nemico, il quale lasciò dinanzi alle nostre posizioni numerosi cadaveri. In direzione di Djarbekir continua la nostra avanzata.

Sul lago di Van una nostra nave ha cannoneggiato con successo i bivacchi turchi presso il villaggio di Toukha.

Basilea, 31. — Si ha da Berlino: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte occidentale. — Sul settore del fronte dalle due parti di Armentières l'avversario ha sviluppato grande attività. I suoi distaccamenti di ricognizione, preceduti da una violenta preparazione di artiglieria, sono stati respinti.

Dalle due parti della Somme violentissimo combattimento di fuoco. Secondo quanto ora viene annunziato, abbiamo perduto ieri mattina, a sud di Martinpuich, una trincea avanzata che si estendeva verso la posizione nemica.

Nella regione della Mosa è regnata calma, eccetto piccoli combattimenti di granate presso Fleury.

Fronte orientale. — Ad ovest di Riga, verso la testa di ponte di Dwinsk, sul gomito dello Stochod, a sud-est di Roval, e sud-ovest di Luck e in alcuni settori dell'esercito del generale Bothmer violenti combattimenti di artiglieria.

Nei Carpazi sono stati respinti contrattacchi nemici.

Nostri aviatori hanno operato attacchi contro impianti militari di Luck e di Torozyn.

Fronte balcanico. — Nessun avvenimento importante.

Basilea, 31. — Si ha da Vienna: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte orientale. — Sulle alture ad est di Herkules Furdoc, attacchi romeni furono respinti. Le truppe austro-ungariche combat-

tenti nel settore del monte Osik occuparono nuove posizioni sulle alture ad ovest di Osik Szureda.

Eccetto ciò nessun cambiamento importante sul fronte ungherese.

Sul fronte russo il nemico sviluppò in numerosi punti una più intensa attività dell'artiglieria.

Parigi, 31. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Notte calma sulla maggior parte del fronte.

In Lorena, alla fine della giornata, i tedeschi hanno tentato un colpo di mano nella foresta di Parroy e sono penetrati in un elemento di trincea. Sono stati immediatamente respinti da un contrattacco.

Parigi, 31. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Sul fronte della Somme, la nostra artiglieria si è mostrata attivissima durante la giornata. A nord un attacco tedesco a colpi di granate sulle nostre posizioni del bosco di Maurepas è stato facilmente respinto. A sud della Somme abbiamo compiuto riuscite operazioni di dettaglio, che ci han permesso di realizzare qualche progresso a sud del villaggio di Estrées ed a sud-ovest del bosco di Soyecourt, ove abbiamo fatto prigionieri.

Cannoneggiamento abituale sul resto del fronte.

Londra, 31 (ore 0,15). — Un comunicato del generale Haig dice:

A sud di Martinpuich estendemmo la nostra linea al di là del piccolo saliente, catturando alcuni prigionieri, che non sono stati ancora numerati.

In altre operazioni di dettaglio abbiamo fatto durante la giornata altri 38 prigionieri.

Fra l'Ancre e la Somme, malgrado il cattivo tempo, le opposte artiglierie sono state abbastanza attive.

Sul rimanente del fronte nulla da segnalare.

Londra, 31. — Un comunicato del generale Haig delle ore 2,30 del pomeriggio dice:

Due ufficiali e 121 soldati, appartenenti ad un reggimento bavarese si sono arresi iersera durante le operazioni a sud di Martinpuich.

Abbiamo lanciato con successo ondate di gas su un largo fronte presso Arras e Armentières.

Il nemico ha bombardato la notte scorsa Bethune con un violento cannoneggiamento. I nostri pezzi hanno risposto.

Basilea, 31. — Si ha da Sofia: Un comunicato ufficiale in data 30 agosto, dice:

Nessuna modificazione essenziale sul fronte della Macedonia.

Le nostre truppe, avendo raggiunto e occupato le posizioni che erano state loro indicate, vi si consolidano.

Il nemico continua su tutto il fronte il fuoco di artiglieria.

A nord del lago di Ostrovo e nella valle della Maritza, l'avversario cerca con controattacchi di riprendere le posizioni perdute e di migliorare la sua situazione. I suoi tentativi non sono riusciti.

La flotta nemica ha bombardato la foce della Mesta.

Una squadriglia aerea nemica ha attacato un ponte presso la stazione di Buk, senza produrre danni nè vittime.

Parigi, 31. — Il *Petit Parisien* ha da Bucarest:

La scorsa notte uno Zeppelin e un aeroplano nemici hanno gettato bombe su Bucarest senza causare danni. Furono inseguiti dai tiri delle artiglierie antiaeree.

Sono state pure gettate bombe su altre città senza causare danni.

Londra, 1 (ore 0.14). — Un comunicato del generale Haig in data di ieri sera dice:

Nei dintorni del bosco di Foureaux il nemico ha lasciato le sue trincee con intenzione di attaccare, ma è stato arrestato dal fuoco delle mitragliatrici, che hanno infranto immediatamente il tentativo.

Stamane vi è stata qualche attività di mine dalle due parti verso Neuville Saint Vaast e sul saliente di Loos.

Durante la giornata si è avuto un bombardamento abbastanza vivo in vari settori.

Fra i prigionieri segnalati stamane vi sono otto ufficiali.

Parigi, 1. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente in data 31 agosto dice:

Ieri non è stata segnalata alcuna azione di fanteria sull'insieme del fronte.

Il cannoneggiamento decresce nelle regioni di Doiran e nel lago di Ostrovo.

NELLE FERROVIE DELLO STATO

Dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono stati raccolti, per quanto ancora in via preliminare ed approssimativa, i dati principali sui risultati dell'esercizio nell'anno finanziario testè trascorso. Tali dati riescono particolarmente interessanti, perchè dimostrano sinteticamente il lavoro che le ferrovie appartenenti alla nostra maggiore rete sono state chiamate a compiere durante un intero anno di guerra.

I prodotti totali del traffico della rete ferroviaria e delle linee di navigazione con le isole sono ammontati a 761 milioni, presentando un aumento di 187 milioni (pari al 33 0[0) rispetto a quelli del 1914-15 ed uno di 184 milioni (pari al 32 0[0) rispetto a quelli del 1913-914, il quale con un prodotto totale di 578 milioni rappresenta il massimo introito finora dato dalle nostre linee in periodi di traffico normale.

Il suddetto prodotto di 761 milioni comprende 220 milioni dovuti ai trasporti militari e 541 milioni dovuti ai trasporti ordinari. Siccome questi nel 1913-914 avevano reso 573 milioni, tale parte del traffico nel trascorso anno di guerra viene a presentare una diminuzione di 32 milioni, dovuta tutta ai viaggiatori (che hanno reso in meno 53 milioni mentre le merci hanno reso in più 21 milioni).

L'elevato prodotto dato in complesso dai trasporti militari e ordinari sta già a dimostrare l'entità eccezionale del lavoro che le ferrovie hanno dovuto compiere.

Tale entità risulta poi confermata dai dati che più direttamente si riferiscono al lavoro stesso, come quelli riguardanti il peso rimorchiato dai treni, le percorrenze del materiale e la quantità delle merci trasportate.

Il peso totale rimorchiato dai treni, espresso in tonnellate-chilometro, virtuali, è stato di 43 miliardi con un aumento rispettivamente del 10 e del 19 per cento rispetto ai due anni 1914-915 e 1913-914.

Le percorrenze del materiale hanno presentato per le carrozze una diminuzione in confronto del 1913-914 in relazione alle soppressioni di treni viaggiatori a cui l'Amministrazione ha dovuto ricorrere; ma per converso hanno presentato un notevole aumento per le locomotive ed i carri.

Per le prime, infatti, la percorrenza media è stata di 31.000 chilometri in luogo di 28.500 nel 1914-915 e 30.000 nel 1913-914; per i secondi poi è stata di ben 13.794 chilometri in luogo rispettivamente di 10.964 e di 10.643.

La quantità delle merci trasportate, infine, ridotte in tonnellate-chilometro, è ammontata in complesso ad un totale di circa 9480 milioni, con un aumento del 26 e del 30 per cento circa rispettivamente sulle quantità trasportate nel 1914-915 e nel 1913-914.

Il carico medio per carro è poi stato di tonnellate 9.06 mentre in tutto il decennio precedente il massimo carico, raggiunto solo negli esercizi 1912-913 e 1914-915, fu di tonnellate 8.65.

È da notare che a così rilevante aumento nel lavoro compiuto dalla rete di Stato non ha potuto corrispondere che in misura assolutamente minima un aumento dei mezzi a disposizione dell'azienda ferroviaria, in causa del quasi completo arresto della produzione del materiale rotabile da parte della industria nazio-

nale, dedicatasi tutta agli approvvigionamenti militari, nonchè delle gravi difficoltà incontrate per le forniture all'estero.

Quindi l'Amministrazione per far fronte alla straordinaria entità dei trasporti determinatasi sulla sua rete ha dovuto utilizzare il materiale esistente nel modo più intenso; ed i dati sovra esposti dimostrano che a ciò è riuscita, raggiungendo una utilizzazione ben superiore a quella massima verificatasi finora.

Perciò se nel servizio dei trasporti per conto del pubblico si lamentano delle insufficienze specialmente per scarse e ritardate forniture di carri, occorre tener conto che tali insufficienze sono dovute all'eccezionale lavoro che attualmente si richiede al materiale disponibile ed avere presente come siano già notevoli i risultati che le nostre ferrovie attraverso le maggiori difficoltà hanno potuto ottenere.

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il duca d'Aosta, in seguito alla vittoria di Gorizia, ha inviato al generale Capello, comandante il VI corpo di armata gloriosamente segnalatosi nella battaglia, la sua fotografia colla seguente dedica autografa:

« Al generale Luigi Capello con l'ammirazione, l'affetto e la gratitudine che nati sui campi di battaglia si ingigantirono nel dì della conquista di Gorizia.

« Aff. *E. F. di Savoia* - 9 agosto 1916 ».

Partenza. — Iersera è partito per Torino S. E. il ministro Bianchi, accompagnato dal suo capo di Gabinetto, cav. Lepore, per visitare insieme a S. E. Borsarelli, sottosegretario di Stato agli esteri, le opere pro mutilati, le cliniche e gli ospedali militarizzati di Torino, Moncalieri, Vercelli ed altri centri.

La bandiera a Trieste risorta. — Il Comitato romano costituitosi per il dono della bandiera da offrirsi a Trieste risorta, si è riunito ieri nel ridotto del teatro Argentina, con l'intervento di cospicue personalità nonchè di un eletto pubblico fra cui numerose signore.

Parlarono, vivamente applauditi, l'on. senatore march. Guglielmi, il cav. Garofalo, segretario del Comitato, che fece una chiara relazione del lavoro compiuto dal Comitato stesso, e l'on. Barzilai acclamatissimo.

All'unanimità venne approvato il seguente ordine del giorno:

« Gli aderenti al Comitato cittadino che dovrà promuovere la sottoscrizione per offrire alla « Fedele di Roma » il vessillo nazionale riuniti nel teatro Argentina il 31 agosto 1916, dichiarano costituito il Comitato cittadino stesso e approvano con plauso l'opera preparatoria fin qui svolta dalla benemerita Associazione fra i romani.

stabiliscono che la sottoscrizione debba avere carattere assolutamente popolare a centesimi 10 e che le offerte maggiori potranno essere raccolte solo dal Comitato centrale;

danno incarico di fiducia all'Associazione stessa di proseguire nei lavori così bene iniziati;

inviano infine un caldo saluto al Re, al valoroso esercito che sulle Alpi nostre strappa al barbaro oppressore a palmo a palmo e redime le terre d'Italia, e formano l'augurio che la promessa di offrire oggi la bandiera a Trieste sia presto un fatto compiuto ».

Dopo avere acclamato presidente onorario del Comitato il sindaco di Roma, l'assemblea si sciolse acclamando a Trieste redenta.

Croce Rossa italiana — Le oblazioni pervenute al Comitato centrale ascendono, secondo l'ultimo bollettino, a L. 7.768.549,05.

⁂ La presidenza della Croce Rossa italiana ha stabilito di conferire la medaglia d'argento dell'Associazione alle infermiere volontarie ed alle allieve infermiere che abbiano prestato un anno effettivo di servizio dal principio della guerra negli Ospedali della sanità militare e della Croce Rossa italiana, quale attestato dell'opera pietosa e disinteressata da esse prestata nell'attuale guerra.

Per gli invalidi della guerra. — In armonia al decreto Luogotenenziale del 10 corrente, che ha provveduto temporaneamente all'assistenza degli invalidi della guerra, ieri alla Consulta, S. E. il presidente del Consiglio adunò l'apposita Commissione incaricata dell'esame e delle decisioni circa gli apparecchi di protesi pei mutilati della guerra.

A comporre la Commissione erano chiamati le LL. EE. il ministro della guerra, quello della marina, il ministro Bianchi ed il ministro Comandini, l'on. senatore prof. Carle, i deputati Pistoia e Chiesa, l'ispettore capo della sanità militare generale Sforza e quello della sanità militare marittima generale Rhò, il comm. Lutrario, direttore generale della sanità pubblica e i professori Burci, di Firenze, e Mazzoni, di Roma.

La Commissione prese in considerazione i diversi tipi di protesi offerti dalle fabbriche nazionali ed estere e stabilì che le forniture occorrenti siano dalla sanità militare affidate alle officine nazionali, la cui produttività si è ritenuta sufficiente e soddisfacente. Furono scelti i principali apparecchi da preferirsi negli Istituti di cura, con speciale considerazione di dotare i mutilati di mezzi sicuri per potersi ridare proficuamente al lavoro. La sanità militare è così autorizzata a provvedere prontamente a tutte le necessità occorrenti per alleviare le infermità di questi militari invalidi, verso i quali saranno sempre volte le maggiori e più pietose attenzioni del paese e del Governo.

Rettifica. — Il dispaccio di S. E. il Presidente del Consiglio Boselli al delegato della Croce Rossa di San Marino cav. Russi, contenuto in un telegramma comunicato dall'*Agenzia Stefani*, deve essere così corretto:

« La parola che viene della rocca della libertà è plauso che infiamma e augurio di sicura vittoria per l'Italia e per i suoi alleati ».

All'Ospizio di San Michele. — Iermattina il comm. Di Benedetto, assessore per l'istruzione pubblica al municipio di Roma, si recò a visitare l'Educatorio per i figli dei richiamati del quartiere di Trastevere, istituito a cura dell'Educatorio « Giacomo Medici » per opera del benemerito presidente cav. uff. Augusto Guadagnoli, consigliere comunale.

L'assessore Di Benedetto, che con vero intelletto d'amore compie il delicato incarico conferitogli dalla fiducia del Consiglio rispondente a quella della cittadinanza, vivamente ammirò il funzionamento della provvida istituzione, dove giornalmente si ospitano oltre 200 bambini ai quali viene impartita istruzione, educazione e provvida doppia refezione. Nel congedarsi espresse parole di plauso al presidente e al personale insegnante.

Italia e Romania. — In occasione della dichiarazione di guerra della Romania all'Austria, l'onorevole deputato Artom, a nome della Lega italo-Romena, ha inviato a Filipescu, presidente della Lega romena-italiana, il seguente telegramma:

« A Vostra Eccellenza, agli apostoli tutti che con ardore sublime di ideali e mirabile pazienza di fede tennero viva la fede da cui doveva ardere la gran fiamma purificatrice, giunga il saluto riconoscente mio e di tutti i membri della Lega italo-romena che prima in Italia proclamava l'unione dei due popoli contro il comune nemico per la comune grandezza. La Lega italo-romena che silenziosamente attese ragione dal tempo, rivive oggi nelle storiche decisioni della Romania e riafferma la fede incrollabile nella gloria e nella vittoria delle due nazioni sorelle ».

Meritato elogio. — In seguito all'opera zelante prestata dai vigili romani, nel soccorrere i cittadini pesaresi danneggiati dal terremoto, l'on Monti-Guarnieri ha inviato al sindaco di Roma il seguente telegramma:

« Nome popolazione pesarese entusiasta opera zelante utile patriottica prestata vigili comandati bravo tenente Olivieri vantaggio

danneggiati terremoto, inviati vivissimi ringraziamenti sentite congratulazioni ».

In memoria. — In seguito ad accordi intervenuti fra il Comune e la Casa Doria verrà inaugurata una lapide in memoria di Alessandro Fortis nel palazzo ove egli abitò in piazza Grazioli.

Ad un martire della patria. — A Genova, sotto gli auspici dell'onorevole senatore Nino Ronco, gli Istituti marittimi genovesi hanno raccolto la somma di L. 15.000, che a testimonianza di reverente omaggio verso l'eroico capitano Sauro, hanno inviato al Governo con la seguente lettera:

Alle LL. EE. i ministri segretari di Stato per la marina e per i trasporti. — Roma.

I sottoscritti, rispettivamente per il Consorzio autonomo del porto, L. 1000; Federazione armatori, L. 3000; Navigazione generale italiana, L. 2000; Lloyd italiano, L. 1000; La Veloce, L. 1000; Italia, L. 1000; Lloyd Sabaudo, L. 1000; Marittima italiana, L. 1000; Federazione gente di mare, L. 20; Società italiana servizi marittimi, L. 1000; Transatlantica italiana, L. 2000; Comitato di provvedimento ai combattenti, L. 800, rimettono alle EE. LL. lire 15.000, con preghiera vogliano nel modo migliore disporne a favore della famiglia Sauro, doveroso tributo della gente di mare verso il marinaio forte e magnanimo. (Seguono le firme).

Dimostrazione di fraternità. — Ieri, a Verona, una cinquantina di soldati russi, sfuggiti alla prigionia austriaca, accompagnati dai nostri, fecero una rapida visita in città.

La popolazione, accortasene, improvvisò una calorosa dimostrazione e li seguì in lunga colonna con grida di « Viva la Russia! » « Viva i nostri alleati! ».

I soldati russi affratellatisi coi borghesi, commossi, rispondevano « Viva l'Italia! » « Viva l'Intesa! ».

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BUCAREST, 28. — È stato nominato ministro della guerra Vintila Bratianu, fratello del presidente del Consiglio, che rimane senza portafoglio.

BUCAREST, 30 (ritardata). — Il Re Ferdinando ha diretto alla nazione romena un proclama nel quale dice che la guerra che da due anni stringe sempre più le frontiere romene ha profondamente scosso le antiche basi dell'Europa dimostrando che i popoli debbono lottare per assicurarsi una vita pacifica. È giunto il giorno atteso da secoli dalla coscenza nazionale.

I nostri antenati fondarono lo Stato romeno mediante l'unione dei Principati, la guerra di indipendenza ed il loro lavoro infaticabile per la rinascenza nazionale.

Oggi ci è data l'occasione di compiere la loro opera, realizzando per sempre ciò che Michele il Bravo realizzò soltanto per un istante: l'unione dei romeni dei due versanti dei Carpazi. Riprenderemo i monti e i piani della Bucovina, ove Stefano il Grande riposa da secoli.

In noi, nelle nostre virtù e nel nostro valore risiede il mezzo di rendere ai nostri fratelli il diritto di ritornare nella grande e libera Romenia, dalla Tisza al mar Nero e di prosperare in pace in conformità dei costumi e delle aspirazioni della nostra razza.

Romeni! Animati dal sacro dovere che ci è imposto, decisi ad affrontare virilmente tutti i sacrifici di una guerra accanita andiamo verso i combattenti col potente slancio di un popolo che ha una incrollabile fiducia nel suo destino. Ci ricompenseranno i gloriosi frutti della vittoria. Avanti, con Dio!

BUCAREST, 31. — Ecco l'ordine del giorno rivolto dal Re Ferdinando all'esercito rumeno in occasione della dichiarazione di guerra all'Austria:

« Soldati! Vi ho chiamato per portare le vostre bandiere al di là della frontiera ove i nostri fratelli vi attendono impazientemente col cuore pieno di speranza. La memoria dei grandi voivodi Michele il Bravo e Stefano il Grande, le cui spoglie riposano nella terra che voi andate a liberare, vi esortano alla vittoria come degni dei combattenti che vinsero a Razboeni, a Capu Gareeni e a Plevna. Siete chiamati a lottare a fianco delle grandi nazioni delle quali siamo alleati. Vi attende una lotta accanita. Noi faremo fronte a queste difficoltà con animo virile e, con l'aiuto di Dio, la vittoria sarà nostra. Mostratevi degni della gloria dei vostri antenati nei secoli dei secoli. Una intera razza vi benedirà e vi glorificherà ».

Il Re ha pure diretto un proclama alla nazione romena.

BUCAREST, 31. — Un decreto Reale proclama lo stato di assedio in tutta la Romenia. Le autorità militari e civili sorvegliano l'applicazione di questa disposizione di legge.

LONDRA, 31. — L'*Agenzia Reuter* ha da Amsterdam:

Un dispaccio da Costantinopoli annuncia che la Turchia ha dichiarato guerra alla Romenia.

ZURIGO, 31. — Si ha da Berlino:

Il cancelliere dell'Impero aveva convocati tutti i capi-partito del Reichstag per lunedì giorno della dichiarazione di guerra della Rumania, ma allora molti erano assenti per cui la conferenza fu rimandata ad oggi.

Martedì sera vi è stato a Sofia un Consiglio dei ministri per discutere la situazione creata dalla dichiarazione di guerra romena.

Poco prima il Re aveva ricevuto il presidente del Consiglio Radoslavoff.

MADRID, 31. — La *Gaceta* pubblica la dichiarazione di neutralità della Spagna nel conflitto italo-germanico.

SALONICCO, 31. — È giunto il presidente del Consiglio serbo Pasich.

Niente da segnalare sul fronte macedone.

PIETROGRADO, 31. — Un grande corteo con le bandiere e i ritratti degli Stati alleati si è recato iersera dinanzi all'ambasciata d'Italia, dove in seguito alla dichiarazione di guerra dell'Italia alla Germania, ha fatto una dimostrazione di entusiastica simpatia per l'Italia.

Furono pronunciati calorosi discorsi accolti con acclamazioni calde e prolungate dalla folla che gremiva la via e la prossima piazza di Sant'Isacco.

Ha risposto con brevi parole l'ambasciatore marchese Carlotti, ringraziando per la cordiale manifestazione e inneggiando alla fratellanza delle armi sotto i cui auspici i due eserciti eroici hanno già riportato ben meritate vittorie.

La folla, dopo avere intonato l'inno imperiale ed altri canti patriottici, si è allontanata e si è diretta al Palazzo d'inverno ed alle ambasciate inglese e francese.

Altre manifestazioni hanno avuto luogo dinanzi alla Legazione di Romania per celebrarne l'intervento nella guerra a fianco degli alleati.

PIETROGRADO, 1. — Ritornando sulla dichiarazione di guerra dell'Italia alla Germania, il *Novoje Wremia* scrive:

Questo atto lega anche più strettamente il Governo di Roma coi Governi alleati e dimostra ai nemici dell'Intesa che non è possibile alcuna discordia nel seno di essa.

Tale decisione significa infine che ogni popolo che cerchi l'indipendenza nazionale deve rivolgere le sue forze contro la Germania, la quale è la fonte di tutte le oppressioni contro le nazionalità.

Il giornale termina rilevando che l'atto dell'Italia, coincidendo coll'intervento della Romania, costituisce una festa comune per i popoli europei.

Direttore ff.: NICOLA LAZZARO. Tip. delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*